



DE/DO/TAE Oggetto: Aggiornamento delle linee guida regionali per la
 0 NC Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR
 Prot. Segr. 1400/2008 e adeguamento al D. Lgs 152/2006 cosi come
 2011 modificato dal D. Lgs 128/2010.

Martedì 21 dicembre 2010, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - PAOLO PETRINI | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - SERENELLA GUARNA MORODER | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - LUCA MARCONI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

E' assente:

- | | |
|-----------------|-----------|
| - SARA GIANNINI | Assessore |
|-----------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca.

Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Donati Sandro.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Territorio, Ambiente, Energia, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Territorio, Ambiente, Energia che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- 1 - di approvare l'Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 in adeguamento al D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010 di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera;
- 2 - di revocare la D.G.R. n. 1400 del 20/10/2008 "Approvazione delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario SPACCA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 "Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";
- D.lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale"
- D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"
- L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 "Modifiche e integrazioni alle Leggi regionali 14 Aprile 2004, n. 7, 5 Agosto 1992, n. 3, 28 Ottobre 1999, n. 28, 23 Febbraio 2005, n. 16 e 17 Maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000";
- Delibera di Giunta Regionale n. 1400 del 20/10/2008 "Approvazione delle "Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica"

Motivazioni

La Regione Marche, con l.r. 12 giugno 2007 n. 6, entrata in vigore il 6 luglio 2007, ha dato applicazione alla Valutazione Ambientale Strategica, recependo contenuti e principi della direttiva comunitaria (dir. 42/2001/CE).

La legge regionale 6/2007, all'art. 20 individua nelle linee guida lo strumento per l'attuazione nella Regione Marche della normativa in materia di VAS.

Le linee guida regionali per la VAS sono state approvate con DGR n. 1400 del 20 ottobre 2008 e hanno recepito anche quanto stabilito dalla normativa statale entrata in vigore successivamente alla l.r.6/2007 (D.lgs152/2006 modificato dal D.lgs 4/2008).

Il paragrafo 6 delle linee guida regionali, stabilisce che è previsto un periodo di sperimentazione pari ad un anno dall'entrata in vigore delle stesse finalizzato ad una valutazione dell'efficienza delle procedure individuate. In funzione degli esiti delle valutazioni è previsto nello stesso paragrafo che le linee guida potranno subire le opportune modifiche.

L'applicazione delle linee guida ha messo in evidenza la necessità di apportare alcune modifiche al fine di rendere più funzionale ed efficiente la loro applicazione.

In data 26 agosto 2010 è entrato in vigore il D.lgs 128/2010 che apporta ulteriori modifiche al D.lgs 152/2006. All'art.34, comma 1, il decreto stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore le Regioni procedono alla modifica e all'integrazione delle norma tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al medesimo decreto.

Risulta pertanto necessario apportare alcune modifiche alle linee guida regionali anche al fine di renderle coerenti con la normativa nazionale.

Per l'Aggiornamento delle linee guida è stata organizzata una serie di incontri, dal giugno 2010 al novembre 2010, con le Province e l'Anci. Inoltre, sono stati sentiti il Corpo Forestale dello Stato e l'ARPAM per gli aspetti procedurali loro inerenti.

Attraverso gli incontri e lo scambio di proposte ed integrazioni al testo delle linee guida presentate dagli enti, è stato possibile raggiungere un'intesa sui punti fondamentali delle modifiche.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Gaia Galassi, dell'Avv. Maria Cristina Giombetti e del Dott. Fulvio Tosi.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra riportato, si propone di approvare l'Aggiornamento delle Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.lgs 152/2006 così come modificato dal D.lgs 128/2010 di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Le linee guida di cui alla presente delibera sostituiscono quelle adottate con DGR 1400/2008.

Il responsabile del procedimento
(Arch. Velia Cremonesi)

VISTO

Il dirigente della P.F. Valutazioni ed
Autorizzazioni Ambientali
(Dott. Geol. David Piccinini)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TERRITORIO, AMBIENTE ED ENERGIA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente del Servizio
Territorio, Ambiente, Energia
(Arch. Antonio Minetti)

La presente deliberazione si compone di n. 86 pagine, di cui n. 82 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

**ALLEGATO 1****AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI CUI ALLA DGR 1400/2008 E DEL D.LGS 152/2006 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS 128/2010.****1 - Premesse**

La Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6, pubblicata sul BUR Marche n.55 del 21/06/2007 e entrata in vigore il 6 luglio 2007, ha inteso dare applicazione alla direttiva 2001/42/CE. In particolare, il capo II della citata L.R., all'art. 20 prevede che "la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, emana apposite linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive di quelle relative alle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico".

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", disciplina nella Parte Seconda le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)", costituisce per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi.

Il Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007 ha approvato D.lgs 16 gennaio 2008, n.4, "Correttivo" della parte II del D.lgs 152/2006, che è stato pubblicato sulla G.U. n.24 del 29 gennaio 2008 ed è entrato in vigore il 13 febbraio 2008.

Poiché l'entrata in vigore della Parte Seconda del Decreto 152/2006, così come modificato da D.lgs 4/2008, ha alcune conseguenze molto rilevanti sull'azione amministrativa soprattutto in materia di VAS e VIA della Regione e degli Enti Locali delle Marche, e poiché tali conseguenze vanno valutate in relazione ad un quadro normativo nazionale, come più sopra ricordato, in rilevante evoluzione, con le presenti Linee Guida si intendono fornire indirizzi applicativi della disciplina, in considerazione della numerosa serie di dubbi applicativi sollevati in merito alla Parte Seconda del Decreto 152/06 allo scopo di assicurare la continuità e legittimità dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali.

1.1 OGGETTO

1. Il presente documento detta le linee guida per l'applicazione ai piani e ai programmi di competenza della Regione Marche e degli Enti Locali della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, del D.lgs 152/2006, nonché della l.r. n. 6 del 12.6.2007.
2. In particolare, il presente documento disciplina la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale processo di valutazione con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. La VAS è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
4. La procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione di piani e programmi senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
5. La VAS non riguarda un iter autorizzativo, ma concerne un processo decisionale della pubblica amministrazione che, partendo da un determinato quadro normativo, da un certo contesto socio economico, territoriale ed ambientale e confrontandosi con la società, compie scelte e assume decisioni.

1.2 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente documento, sulla base delle le definizioni di cui all'art. 5 del D.lgs.152/2006, si intende per:
 - a) "valutazione ambientale strategica - VAS": valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; il processo di VAS comprende:
 - lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, se necessaria;
 - l'elaborazione del Rapporto Ambientale (RA)
 - lo svolgimento di consultazioni
 - la valutazione del piano o del programma, del RA e degli esiti delle consultazioni;
 - l'espressione di un parere motivato
 - l'informazione sulla decisione e il monitoraggio
 - b) "impatto ambientale": l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
 - c) "piani e programmi": tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati compresi quelli co-finanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:
 - Che sono elaborati e/o adottati da una autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da una autorità per essere approvati mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
 - Che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

d) "modifica": la variazione di un piano o programma già approvato, che possa produrre effetti sull'ambiente ;

e) "modifica sostanziale di un piano o programma": la modifica di un piano o programma approvato che, a giudizio dell'autorità competente, possa avere effetti significativi sull'ambiente;

f) "autorità competente": la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato;

g) "autorità procedente": la pubblica amministrazione che recepisce e/o adotta il piano o programma;

h) "proponente": il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni in materia di VAS. Il proponente può coincidere con l'autorità procedente nel caso in cui il soggetto che elabora il piano o programma sia la stessa pubblica amministrazione competente per il recepimento, adozione o approvazione dello stesso;

i) "rapporto ambientale": documento del piano o programma, contenente l'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione di un determinato piano o programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché delle ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma medesimo, e redatto in conformità all'**Allegato I** delle presenti linee guida;

j) "soggetti competenti in materia ambientale" (SCA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi;

k) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

l) "consultazione": l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle altre amministrazioni e del pubblico nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani , programmi;

m) "consultazione preliminare": fase di condivisione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) attivata allo scopo di definire le informazioni da includere nel rapporto ambientale e il loro livello di dettaglio.

n) "procedura di verifica di assoggettabilità" (screening): il procedimento preliminare, che precede la presentazione della proposta di piano o programma, attivato allo scopo di definire se un determinato piano o programma debba essere sottoposto a valutazione ambientale strategica;

o) "provvedimento di verifica" : il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità (screening);

p) "parere motivato": l'atto con cui l'autorità competente (struttura/ufficio), tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica e dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, conclude la procedura di valutazione ambientale strategica;

q) "patrimonio culturale": l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;
- b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (individuati per la Regione Marche con DGR 1709/1997 e 1701/2000 e riconosciuti dall'UE con Decisione della Commissione del 7 dicembre 2004), si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente.
2. I piani e i programmi di cui al punto 1 lettere a) e b) che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e programmi di cui al punto 1 lettere a) e b) che siano già stati approvati, sono sottoposti a VAS solo qualora l'Autorità Competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2.2 delle presenti linee guida e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento. I piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a "piccole aree a livello locale" e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000.
3. Sono altresì sottoposti a VAS, previa verifica dell'Autorità Competente secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2.2, i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al punto 1, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a valutazione di impatto ambientale o a valutazione d'incidenza producano tuttavia effetti significativi sull'ambiente.
- 3-bis. Per progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito dei Piani regolatori portuali, già sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore Portuale o le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme vigenti, la VIA è integrata dalla VAS per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.
4. Ai fini dell'applicazione dei punti 2 e 3, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente verifica preliminarmente se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente secondo i criteri di cui all'**Allegato II** delle presenti linee guida.
5. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui ai punti 1, 2 e 3 l'autorità competente deve consultare i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) secondo le modalità di cui al paragrafo 2.2 delle presenti linee guida.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Di seguito vengono elencati gli SCA che devono essere coinvolti in relazione alle specifiche competenze. Tale elenco non è esaustivo di tutti i possibili soggetti da coinvolgere.

CHI	QUANDO
Regione Marche – Servizio Ambiente E Paesaggio – PF VAA	Per p/p provinciali o interprovinciali
	Per p/p che contengono il riferimento di opere soggette a VIA regionale o ad AIA regionale
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche	Per p/p regionali o provinciali o interprovinciali quando risultano coinvolte almeno n.2 soprintendenze
Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche	Per p/p le cui previsioni interferiscono con beni architettonici e paesaggistici vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004
Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche	Per p/p le cui previsioni interferiscono con beni archeologici vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004
Soggetti Gestori dei Siti Natura 2000	Per p/p che ricadono o che possono avere effetti sul territorio dei Siti Natura 2000
Riserve e Parchi Naturali	Per p/p che ricadono o che possono avere effetti sul territorio del Parco o della Riserva
Provincia – Servizi competenti in materia ambientale	Per p/p che ricadono o che possono avere effetti sul territorio provinciale e qualora tali effetti rientrino nei loro ambiti di competenza
Comune	Per p/p che ricadono o che possono avere effetti sul territorio comunale.
Comunità Montane	Per p/p che possono avere effetti sul territorio di loro competenza e qualora tali effetti rientrino negli ambiti di competenza delle CM.
Autorità di Bacino	Per p/p che possono avere effetti sul territorio di loro competenza e qualora tali effetti rientrino negli ambiti di competenza delle autorità di Bacino
ASUR	Per p/p che ravvisino possibili effetti sulla salute
AATO	Per p/p che possono avere effetti sull'approvvigionamento idrico e/o sugli scarichi in fognatura e/o su altre componenti del ciclo idrico integrato

6. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Marche (ARPAM) non è considerato soggetto competente in materia ambientale, ma può essere coinvolta nelle procedure di VAS nel caso in cui l'autorità procedente o l'autorità competente ravvisino la necessità o l'opportunità di un contributo tecnico – scien-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

tifico specifico. Il supporto tecnico scientifico potrà essere richiesto in seguito all'individuazione in sede istruttoria, da parte degli uffici preposti delle autorità competenti, di particolari criticità in relazione ad una o più matrici ambientali. La richiesta potrà riguardare anche supporto per eventuali indicatori aggiuntivi rispetto a quelli elencati in **Allegato VI**. Nei casi in cui il p/p oggetto di valutazione ricada in area AERCA, il contributo di ARPAM costituisce la valutazione del rapporto ambientale richiesta dalla LR 6/2004.

7. Il Corpo Forestale dello Stato non è considerato soggetto con competenze ambientali; al fine di facilitare le funzioni di accertamento delle infrazioni di competenza del CFS, stabilite all'art. 29 della Legge regionale 23 febbraio 2005, n.6, lo stesso può essere coinvolto in sede di istruttoria o di redazione degli elaborati di VAS, dall'autorità procedente o dall'autorità competente, come supporto tecnico su specifiche problematiche relative alla gestione forestale, limitatamente agli aspetti di propria competenza.

8. Non sono comunque soggetti a VAS:

- in quanto già esclusi dalla normativa nazionale vigente:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di stato;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

- in quanto non hanno impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

- d) le varianti di cui all'art. 15 co. 5 della l.r. 34/1992;
- e) le modifiche non sostanziali di piani e programmi diversi dagli strumenti urbanistici comunali, motivatamente e formalmente attestate come tali dall'autorità procedente;
- f) i piani attuativi di cui all'art. 4 della l.r. 34/1992 e i piani complessi comunque denominati previsti da norme vigenti che non comportano varianti ai relativi PRG o parti di essi già sottoposti a VAS;
- g) gli strumenti attuativi di piani settoriali che siano già sottoposti a VAS e che dettagliino scelte progettuali su localizzazioni già individuate;
- h) le varianti al PRG contenenti precisazioni normative a chiarimento di meccanismi di attuazione delle previsioni insediative, ferma restando l'entità del carico urbanistico;
- i) le varianti al PRG contenenti correzioni di errori cartografici del PRG stesso;
- j) le varianti al PRG contenenti reiterazione di vincoli espropriativi decaduti;
- k) le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

kbis) le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non contemplino il trasferimento della capacità edificatoria in siti diversi da quelli originari e che non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione di Incidenza, per ciascuno dei seguenti casi:

- per l'uso residenziale, incremento della capacità edificatoria contenuto entro il limite del 20% del volume lordo esistente per complessivi 200 mc;
- per gli usi non residenziali, incremento della capacità edificatoria contenuta entro il limite del 20% della superficie utile lorda esistente per complessivi 400 mq.

l) le varianti agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98, purché non comportino ampliamenti al di fuori dei lotti fondiari esistenti e non comportino cambi di destinazione d'uso e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

- in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali:

m) i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, purché non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

- in quanto le scelte pianificatorie sono state già effettuate con i rispettivi Piani Regolatori Generali e in quanto la procedura di VIA consente di valutare la significatività degli impatti derivanti dagli interventi previsti:

n) i piani attuativi di cui al titolo IV della l.r. 34/1992 che non comportano varianti ai relativi PRG non sottoposti a VAS, che riguardano i progetti di sviluppo o riassetto, di cui ai punti 5)a e 5)b dell'Allegato B2 della L.R. 7/2004.

9. La VAS e la verifica di assoggettabilità a VAS relative a varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che hanno come oggetto esclusivo opere o interventi sottoposti a VIA possono essere sostituite e comprese nella procedura di VIA. A tal fine è necessario che le modalità di informazione al pubblico diano specifica evidenza della sostituzione procedimentale e che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS, così come illustrato nell'**Allegato I – ID)** di queste linee guida. L'iter procedimentale di VAS è sostituito nell'iter della procedura di VIA; tale possibilità tiene conto di quanto indicato all'art. 11 comma 4 del D.lgs 152/2006 relativo all'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

9 bis. Nei casi in cui le varianti di piani e programmi riguardino esclusivamente i progetti di sviluppo definiti ai punti 5)a. e 5)b. dell'allegato B2 alla l.r.7/2004 si può fare riferimento a quanto previsto all'art.10, comma 4 del d.lgs 152/2006 pertanto la verifica di assoggettabilità di VIA può essere condotta all'interno della



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

procedura di VAS o di screening di VAS, come indicato al successivo paragrafo 4.1. Nel caso la verifica di assoggettabilità di VIA sia condotta all'interno della procedura di screening di VAS, restano fermi gli obblighi previsti per le forme di pubblicità della normativa di VIA.

10. L'autorità procedente comunica all'autorità competente tutti i casi di esclusione dalla procedura di VAS di cui alle lettere da d) ad n) prima dell'avvio della relativa procedura; la comunicazione comprende idonea documentazione che attesti l'applicabilità dell'esclusione. Qualora l'autorità competente ritenga che non sussistano i requisiti di esclusione, lo segnala all'autorità procedente la quale provvede ad avviare il normale iter procedurale di VAS; la segnalazione dell'autorità competente deve avvenire perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'autorità procedente, decorsi inutilmente i quali il p/p si ritiene escluso dalle procedure di VAS.
11. Il Piano di Risanamento dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (A.E.R.C.A.) approvato con DACR n. 172 del 9.2.2005, al punto 5.2., comma e), dispone che "all'interno della perimetrazione terrestre dell'AERCA non si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 936/2004, quando le trasformazioni proposte sono sottoposte a procedure di valutazione di impatto ambientale o valutazione ambientale strategica, derivanti da disposizioni comunitarie, statali e regionali." Ciò significa che per i P/P o loro modifiche ricadenti in tali aree non si segue più la procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex LR 6/04), in quanto le valutazioni ambientali vengono svolte all'interno della procedura di VAS. Tuttavia, in questi casi, nel redigere il rapporto ambientale, devono essere presi a riferimento anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano di Risanamento stesso. Inoltre, tra i Soggetti con Competenze Ambientali che devono essere consultati nell'ambito della procedura di VAS, dovranno essere inclusi i soggetti da consultare secondo quanto disposto dalla LR 6/04. Si specifica che, se la verifica di assoggettabilità a VAS, di cui al paragrafo 2.2., si è conclusa con l'esclusione del P/P o sua modifica, esso non è nemmeno soggetto alla procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex LR 6/04).
- Si precisa in oltre che per i casi di esclusione dei p/p ricadenti in area AERCA si fa riferimento a quanto previsto dalla LR 6/04, nelle more dell'adeguamento di tale legge alla normativa vigente in materia di VAS.
12. Il rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 152/2006 può contenere un'indagine territoriale ed ambientale delle aree oggetto di variante che tenga conto dei criteri di analisi stabiliti all'art.5 punto 2 della L.R. 14/2008: in tal caso, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza amministrativa, il rapporto può ritenersi sostitutivo delle analisi richieste dalla citata L.R.14/2008.

1.4 PROCEDIMENTI PENDENTI

1. Ai procedimenti avviati antecedentemente il 13 febbraio 2008 (giorno precedente all'entrata in vigore del nuovo D.lgs 4/2008) si applica la disciplina dettata dal D.lgs 152/2006 secondo il testo pubblicato nella GU 14 aprile 2006, n.88.
2. I procedimenti avviati a partire dal 13 febbraio 2008 seguono la disciplina dettata dal D.lgs. 4/2008.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. I procedimenti avviati antecedentemente al 31 luglio 2007 (data di entrata in vigore del D.lgs 152/2006) relativi a piani e programmi che non sono stati adottati entro i successivi 24 mesi (31 luglio 2009) sono comunque sottoposti alla procedura di VAS, a meno che le Autorità Competenti per la VAS decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione, così come per altro previsto all'art. 13 comma 3 della direttiva 2001/42/CE.
4. Ai fini della procedura VAS l'elemento decisivo circa l'applicazione della normativa (procedimento avviato) è costituito dalla data in cui è stato assunto l'atto che avvia formalmente l'iter di formazione e approvazione del piano o programma. In via generale, si dovrà tenere conto della data di approvazione del documento preliminare, che andrà in ogni caso individuato nel primo atto in cui l'autorità procedente ha formalmente manifestato i contenuti, anche preliminari, di un determinato piano o programma. Pertanto, non può essere considerato avvio del procedimento il semplice atto di affidamento di incarico per la redazione del p/p.

1.5 AUTORITÀ COMPETENTI

1. Sulla base delle attribuzioni di competenze già formulate dalla L.R. 6/2007, la Regione è competente alla valutazione dei propri piani e programmi nonché di quelli che sono approvati attraverso atti complessi, cioè i piani e programmi di cui sia titolare un altro soggetto o livello istituzionale ma che sono approvati dalla Regione stessa.
2. La Provincia si esprime sui piani e programmi degli enti locali nonché sui propri piani e programmi qualora per la conclusione degli iter approvativi degli stessi la legge non stabilisca un atto complesso, bensì sia previsto un provvedimento deliberativo di sola competenza provinciale.

In via esemplificativa e non esaustiva:

a) La Regione assume la funzione di autorità competente per

- i piani generali e settoriali regionali (es. Piano Paesistico Ambientale Regionale, Piano della Tutela delle Acque, Piano Forestale Regionale, ecc.), e ogni altro piano o programma regionale soggetto a VAS;
- i piani approvati dall'Autorità di Bacino Regionale nonché i Piani approvati dalle Autorità di Bacino Inter-regionali, per il territorio di propria competenza;

b) La Provincia è autorità competente per:

- i piani e i programmi provinciali;
- i piani generali e settoriali comunali e ogni altro piano o programma comunale sottoposto a VAS.

3. Si sottolinea in ogni caso la necessità di garantire ed evidenziare sempre la terzietà dell'autorità competente rispetto all'autorità procedente anche quando entrambe appartengano allo stesso ente.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2 - Procedure**2.1. INTRODUZIONE**

1. Gli indirizzi procedurali di cui ai successivi paragrafi 2.2. e 2.3, sono stati elaborati in considerazione delle seguenti indicazioni contenute nel vigente D.lgs. 152/06:
 - all'art. 9, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è prevista la possibilità, fermo restando i tempi minimi per le fasi di consultazione pubblica, di concludere accordi tra tutti i soggetti coinvolti per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
 - al comma 2 dello stesso articolo, è prevista la possibilità da parte dell'autorità competente, laddove lo ritenga utile, di indire una o più conferenze di servizi al fine di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni da parte delle altre autorità pubbliche interessate.
2. Le proposte di semplificazione e coordinamento procedurale di cui ai successivi paragrafi 2.2. e 2.3. nonché di cui all'**Allegato V** delle presenti linee guida sono da intendersi come possibilità da attivarsi qualora si ritengano fattibili e in grado di aumentare l'efficacia e l'efficienza del procedimento amministrativo.

Di seguito si propone uno schema esemplificativo, nel quale si intende:

- per AC, Autorità Competente come definita nel paragrafo 1.2., lettera f);
- per AP, Autorità Procedente come definita nel paragrafo 1.2., lettera g). Per alcune fasi può essere affiancata o sostituita dal proponente come previsto dalla normativa.
- per SCA, Soggetti Competenti in materia Ambientale come definita nel paragrafo 1.2., lettera j).

2.2. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

1. Nei casi in cui sia necessaria una verifica di assoggettabilità, ai sensi del paragrafo 1.3, punti 2, 3 e 4 delle presenti linee guida, si procede come di seguito indicato:
 - a) L'autorità procedente/proponente predispose il rapporto preliminare contenente una descrizione del P/P e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P/P, facendo riferimento ai criteri ed alle indicazioni metodologiche di cui all'**Allegato III** di queste linee guida.
 - b) L'autorità procedente trasmette all'autorità competente il rapporto preliminare, anche su supporto informatico. Contestualmente a tale trasmissione l'autorità procedente propone all'autorità competente un elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) che intende consultare.
 - c) Entro 15 giorni dal ricevimento del rapporto preliminare e della proposta di SCA, l'autorità competente approva, modifica e/o integra l'elenco di tutti gli SCA che devono essere consultati e trasmette loro, su supporto informatico, il rapporto preliminare di cui al punto precedente, invitandoli ad esprimere un parere, ed eventualmente coinvolgendo l'ARPAM;
 - d) il termine massimo entro cui gli SCA possono inviare il parere di cui alla lettera precedente è di 30 gg dalla data di invio del rapporto preliminare. Tale parere è inviato sia all'autorità competente che all'autorità procedente;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- e) L'autorità competente, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità, con atto adeguatamente motivato, entro il termine massimo di 90 gg dalla data di trasmissione del rapporto preliminare.
- f) L'autorità competente deve rendere pubblico il provvedimento finale di verifica contenente le conclusioni adottate (comprese le motivazioni del mancato esperimento della VAS), nelle forme in uso per la pubblicazione degli atti amministrativi e deliberativi. In ogni caso, tale provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell'autorità competente che dell'autorità procedente, per almeno 30 gg.
- È bene precisare che la verifica di assoggettabilità non prevede una fase di richiesta di documentazione integrativa. Pertanto, se, in fase istruttoria, l'AC ravvisi la possibilità che dall'attuazione del p/p possano originarsi effetti significativi e il rapporto preliminare non fornisce elementi sufficienti per escluderli, secondo il principio di precauzione, si dovrà andare a VAS.”.
3. Il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità, che è obbligatorio e vincolante, può disporre che:
- a) Il P/P sia assoggettato a VAS, qualora si accerti che potrebbe comportare impatti significativi sull'ambiente;
- b) Il P/P non sia assoggettato a VAS (esclusione), qualora si accerti che non può comportare impatti significativi sull'ambiente ;
- c) Il P/P non sia assoggettato a VAS (esclusione), a patto che vengano inserite specifiche modifiche ed integrazioni (prescrizioni), tali da rendere compatibile l'attuazione del P/P con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.
4. Qualora gli SCA propongano di sottoporre a VAS il piano o programma in esame, si esprimono, sulla base del rapporto preliminare, anche in merito alla portata ed a livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, tenendo in considerazione quanto indicato al successivo paragrafo 2.3.
5. E' facoltà dell'autorità competente, anche su istanza dell'autorità procedente o del proponente, ai fini di acquisire il parere degli SCA, indire un'apposita conferenza di valutazione, nella forma di conferenza di servizi di cui all'art 14 e successivi della L.241/90. Tale approccio risulta particolarmente indicato laddove gli iter di elaborazione, adozione e approvazione del P/P prevedano già conferenze di servizi.
6. Il termine temporale previsto per l'espressione dei pareri da parte degli SCA (30gg) può essere ridotto previo accordo tra tutti i soggetti coinvolti, ovvero autorità competente, autorità procedente e SCA .
7. Decorso inutilmente il termine di 30 gg per l'espressione dei pareri sull'assoggettabilità da parte degli SCA, in considerazione anche del fatto che trattasi di parere consultivo, il procedimento riprende il suo normale iter, ovvero l'autorità competente, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti emette il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità.
- 7 bis. Nel provvedimento finale l'Autorità Competente dà atto dell'eventuale espletamento delle consultazioni di scoping nell'ambito della fase di screening.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.3 CONSULTAZIONE PRELIMINARE

1. Sulla base di un rapporto preliminare contenente indicazioni sui possibili effetti ambientali significativi dell'attuazione del P/P, l'autorità procedente entra in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con gli SCA e con l'autorità competente, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (RA).
2. Nei casi di verifica di assoggettabilità le consultazioni di cui al precedente punto, si possono svolgere in concomitanza e secondo le procedure descritte nel paragrafo 2.2.
3. Nei casi in cui non si intenda applicare il precedente punto 2, si procede come di seguito indicato:
 - a) L'autorità procedente o il proponente predispose il rapporto preliminare di cui al punto 1; l'autorità procedente trasmette il rapporto all'autorità competente, anche su supporto informatico, contestualmente all'elenco degli SCA che intende consultare. L'autorità competente può comunicare all'autorità procedente eventuali modifiche o integrazioni all'elenco entro 15 gg dal ricevimento.
 - b) Non appena l'autorità procedente ottenga il riscontro dall'autorità competente sugli SCA, ovvero quando siano decorsi inutilmente i 15 gg di cui al punto a), trasmette il rapporto preliminare agli SCA o su supporto cartaceo/informatico o mediante diffusione on line, in quest'ultimo caso dandone preventiva comunicazione.
 - c) I pareri dei soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari dovranno essere trasmessi all'autorità procedente.
 - d) La consultazione preliminare, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro 90 giorni dal ricevimento del rapporto preliminare all'autorità competente.
5. E' facoltà dell'autorità competente, anche su istanza dell'autorità procedente o del proponente, ai fini di acquisire i pareri, indire un'apposita conferenza di servizi di cui all'art 14 e successivi della L.241/90. Tale approccio risulta particolarmente indicato laddove gli iter di elaborazione, adozione e approvazione di P/P prevedano già conferenze di servizi.
- 5bis. Anche qualora l'Autorità Competente non intenda indire una conferenza dei servizi, dovrà comunque verificare che le consultazioni preliminari siano state svolte correttamente.
6. Il termine temporale previsto per la conclusione della consultazione preliminare (90gg) ha carattere ordinario. Ciò significa che, previo accordo tra tutti i soggetti coinvolti ovvero autorità competente, autorità procedente e SCA, è possibile stabilire termini temporali inferiori.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.4 RAPPORTO AMBIENTALE

2.4.1 Contenuti del Rapporto Ambientale (RA)

1. Per i piani e i programmi sottoposti a VAS, chi elabora il P/P (ovvero il proponente e/o l'autorità procedente) redige un rapporto ambientale che costituisce parte integrante della documentazione del piano o del programma. La predisposizione del RA è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa.
2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del P/P proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del P/P stesso.

Nella redazione del rapporto ambientale si deve dare atto di come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti durante la fase di consultazione preliminare.
3. Nell'**Allegato I** sono riportate le informazioni da fornire nel RA, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del P/P. Tale Allegato costituisce altresì uno strumento di supporto metodologico per la redazione del rapporto ambientale.

Per la redazione del Rapporto Ambientale possono essere utilizzati gli obiettivi e gli indicatori riportati nell'**Allegato VI**.

Le valutazioni, siano esse qualitative e/o quantitative, saranno elaborate sulla base delle indicazioni fornite in fase di scoping dall'autorità competente in base alle diverse fattispecie che potranno presentarsi ed ai dati scientifici disponibili per il caso concreto in esame.
4. Il Rapporto Ambientale relativo ai piani generali ed attuativi di cui alla LR 34/1992, comunque denominati, compresi i programmi di riqualificazione urbana, di cui alla LR 23 febbraio 2005, n. 16, include e sostituisce tutti gli strumenti di indagine territoriale ed ambientale, di cui all'art. 5, comma 2, della LR 14/2008. Analogamente, nel Rapporto Ambientale sono contenute le norme e indicazioni progettuali e tipologiche di cui all'art. 5, comma 3, della LR 14/2008.

2.4.2 Sintesi non tecnica

1. Al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano e del programma e del rapporto ambientale stesso, redatta secondo le indicazioni di cui all'**Allegato IV**.

2.5 PUBBLICITÀ E CONSULTAZIONI

2.5.1 Modalità di pubblicazione e messa a disposizione della documentazione

1. Sono destinatari della consultazione i Soggetti con Competenze in materia Ambientale (SCA) e il pubblico, così come definiti al paragrafo 1.2.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo e informatico, la proposta di piano o di programma comprendente il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso.
3. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente, dell'autorità procedente e presso gli uffici delle Regioni e delle Province, qualora individuate come SCA nelle fasi preliminari, il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti che potrebbero derivare dalla sua attuazione. A tal fine, l'autorità procedente trasmette la documentazione su supporto cartaceo agli enti presso i quali è previsto il deposito.
4. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante la pubblicazione sul proprio sito web.
- 4.bis L'autorità procedente comunica agli SCA, nei modi che ritiene più opportuni, l'avvenuto deposito e pubblicazione di cui ai punti precedenti.
5. Contestualmente alla trasmissione di cui al precedente punto 2, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, l'indicazione del proponente e/o l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del P/P, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.
6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
- 6 bis. Entro lo stesso termine gli SCA possono esprimere il proprio parere sulla procedura in oggetto, eventualmente suggerendo all'autorità competente misure di compensazione ed orientamento.
7. Nell'eventualità in cui si vogliano integrare in maniera efficace la procedura di VAS con quella di pianificazione, il termine per le consultazioni di VAS può essere prolungato nei casi in cui l'iter di approvazione dei piani e programmi in oggetto prevedano tempi di consultazione diversi dai 60 giorni previsti per la VAS.

2.5.2 Consultazione interregionale

1. Nel caso di P/P soggetti a VAS di competenza regionale o provinciale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti, le quali, fatta salva la disciplina del D.Lgs. 152/2006 in materia di VAS, concorderanno tempi e modi di attuazione.
2. L'atto finale contenente il parere motivato e/o l'eventuale atto conclusivo della procedura di screening emessi dall'Autorità competente per la Regione Marche, nonché tutti gli avvisi e le pubblicazioni che si renderanno necessari, dovranno dare atto delle modalità di attuazione congiunta concordata tra le Autorità competenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 3 Nel caso di P/P soggetti a VAS che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali Regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti, secondo la disciplina delle presenti linee guida.
4. Nel caso in cui l'Autorità competente per i procedimenti regionali sia coinvolta in qualità di SCA per le procedure di VAS di piani di altre regioni, dovrà coinvolgere tutti i soggetti regionali potenzialmente interessati ed esprimersi tenendo in considerazione i contributi pervenuti.

2.5.3 Consultazione transfrontaliera

1. In caso di piani o programmi che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato ne faccia richiesta, l'autorità competente informa il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2.6 FASE DECISIONALE

2.6.1 Valutazione del Rapporto Ambientale ed esiti delle consultazioni. Parere motivato.

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi del precedente paragrafo.
2. L'autorità competente esprime il proprio parere motivato entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini previsti per le consultazioni, di cui al paragrafo 2.5.1 punto 6, e lo trasmette all'Autorità Procedente.
3. Nel caso in cui la fase istruttoria prevista dalla specifica normativa di P/P sia diversa dai termini di cui al precedente punto 2, i 90 giorni previsti per l'espressione del parere motivato possono essere abbreviati al fine di armonizzare i procedimenti.
4. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del P/P prima della presentazione per l'adozione o approvazione, alla luce del parere motivato espresso.

2.6.2 Approvazione del piano o programma

1. L'autorità procedente trasmette il piano o programma adeguato rispetto alle indicazioni contenute nel parere dell'Autorità Competente ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, all'organo competente all'adozione o approvazione del P/P.
2. L'approvazione del P/P tiene conto del parere motivato, pertanto i tempi di approvazione previsti nell'iter amministrativo del P/P in oggetto dovranno adattarsi, se necessario, a quelli di emissione del parere.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un P/P da sottoporsi a VAS venga rilevato che la relativa procedura non e' stata attivata, l'autorità che approva il P/P o l'autorità competente invita formalmente il proponente a provvedere ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.
4. Il provvedimento di approvazione di un P/P sottoposto a valutazione ambientale strategica deve essere sempre accompagnato da una dichiarazione di sintesi a cura dell'autorità procedente, come meglio specificato nel seguente paragrafo.

2.6.3 Dichiarazione di sintesi

1. La dichiarazione di sintesi, citata al punto 4 del paragrafo 2.6.2, deve illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel P/P e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate.
2. La dichiarazione di sintesi, contenente quanto disposto al punto 1, deve essere redatta a cura dell'Autorità Procedente sulla base dell'esito dell'istruttoria e del parere motivato espresso ai sensi del paragrafo 2.6.1.

2.6.4 Informazione circa la decisione

1. L'Autorità Procedente cura la pubblicazione-nel Bollettino Ufficiale della Regione di un annuncio contenente l'esito della decisione finale.
2. L'annuncio deve contenere l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del P/P adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e deve indicare l'indirizzo web in cui sono pubblicati i documenti di cui al successivo punto 3. La pubblicazione dell'annuncio può anche essere contestuale alla pubblicazione del piano. 3. Sono inoltre pubblicate sul sito web delle Autorità Competente e Procedente:
 - il parere motivato espresso dall'autorità competente di cui al paragrafo 2.6.1;
 - la dichiarazione di sintesi di cui al paragrafo 2.6.3;
 - le misure adottate in merito al monitoraggio di cui al successivo capitolo 3.
4. Sono ammesse ulteriori forme di pubblicità non espressamente previste nelle presenti linee guida, ma ritenute opportune dalle autorità.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3 – Monitoraggio

3.1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La funzione del monitoraggio è quella di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisi derivanti dall'attuazione del P/P ed intervenire in modo appropriato e in tempi congrui al fine di mitigarli o eliminarli.
2. Le misure previste per il monitoraggio, ovvero gli indicatori e le modalità, complessivamente definite come il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del piano o programma, sono parte integrante del Rapporto Ambientale ai sensi dell'**Allegato I** lettera i).
3. Nel piano o programma sono altresì individuate le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
4. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

3.2 MONITORAGGIO DEI PIANI E DEI PROGRAMMI

1. L'autorità procedente deve effettuare il monitoraggio sugli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei p/p al fine di individuare, tra gli altri, eventuali effetti negativi imprevisi, e di adottare eventuali misure correttive.
2. Per l'effettuazione del monitoraggio l'autorità procedente definisce d'intesa con l'autorità competente le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati, avvalendosi, ove occorra, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM). Qualora per il monitoraggio si renda necessaria la collaborazione dell'ARPAM, per i procedimenti di competenza provinciale i piani di monitoraggio devono essere sottoposti al comitato provinciale di coordinamento di cui all'art. 17 della LR 60/97; nel caso di piani di competenza regionali dovranno essere stipulate apposite convenzioni secondo le modalità stabilite dalla legge 60/97.
3. Al fine di conformarsi al disposto del punto 1, possono essere impiegati, se del caso, i dati e le informazioni provenienti da meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.
4. Qualora i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica costituiscano il quadro di riferimento per la realizzazione di opere o interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale, ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi, risulta fondamentale prevedere già nel piano di monitoraggio della procedura di VAS appositi indicatori da implementare nella realizzazione di tali opere o progetti.
5. Delle eventuali misure correttive, adottate in conformità con quanto illustrato nel punto 1, deve essere data notizia attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.
6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4 - Rapporti con altre procedure di valutazione

4.1. RAPPORTI TRA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

1. Qualora piani o programmi sottoposti a VAS contengano opere di cui agli allegati B.1 e B.2 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., la verifica di assoggettabilità della procedura di VIA (*screening*) può essere condotta nell'ambito della VAS, fermo restando il riparto delle competenze. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

L'integrazione procedurale può avvenire nel seguente modo:

- la pubblicazione del Rapporto ambientale di VAS e la pubblicazione per l'avvio del procedimento di verifica di VIA vengono fatte contestualmente, dando evidenza dell'integrazione tra le procedure;
 - i termini della pubblicazione per lo screening di VIA sono prolungati da 45 giorni a 60 giorni, così come previsto per la consultazione ai fini VAS, al fine di integrare efficacemente i due procedimenti;
 - il parere motivato della VAS tiene conto delle conclusioni relative allo screening di VIA.
2. Nei casi di cui al punto 1, cioè quando la procedura di VAS contiene lo screening della VIA, nel p/p possono essere stabiliti i casi, i criteri e le condizioni, anche generali, che consentono di escludere le opere o gli interventi in essi compresi dalla procedura di VIA (tutti o alcuni). Tali determinazioni sono a tutti gli effetti misure di mitigazione e/o prescrizioni.
 3. Con riferimento al paragrafo 3.2., inoltre, la realizzazione di opere e interventi inclusi in piani e programmi sottoposti a VAS, non potrà prescindere dal monitoraggio degli effetti, come indicato nel sistema di monitoraggio puntualizzato e approvato in sede di VAS.
 4. Per i progetti di opere o di interventi previsti in p/p sottoposti a valutazione ambientale strategica e che rientrino tra le categorie per le quali sono prescritte le procedure di verifica o di VIA, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi positivamente considerati in sede di VAS o comunque decisi in sede di adozione del p/p. A tal fine, è acquisita tutta la documentazione prodotta in sede di VAS. In particolare, per la redazione dello studio d'impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale.

4.2. RAPPORTI TRA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

1. Per i piani o i programmi soggetti a valutazione ambientale strategica, la valutazione di incidenza ai sensi dell'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 è compresa nell'ambito della VAS.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. A tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G del DPR 357/1997, come riportato nell'**Allegato I** alle presenti linee guida.
3. L'autorità competente acquisisce il parere dell'ente gestore dei Siti Natura 2000 interessati dall'applicazione del piano o programma ai sensi della L.R. 6/2007 art. 24 in merito alla valutazione di incidenza prima dell'espressione del parere VAS di propria competenza. Il parere motivato di VAS. contiene anche gli esiti del parere per la valutazione di incidenza.
4. Per piani o programmi di cui ai commi 3 e 3bis dell'art.6 del D.Lgs. 152/2006 (applicazione della procedura di screening) per i quali la verifica si concluda con una non assoggettabilità a VAS, il parere relativo alla Valutazione di incidenza viene espresso autonomamente dall'Ente Gestore del Sito Natura 2000 secondo le modalità disciplinate dalle linee guida regionali per la Valutazione di Incidenza di cui alla DGR n. 220 del 9/02/2010.

5 - Osservatorio sullo stato di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica nella Regione Marche

1. Il D.Lgs. 152/2006 all'art. 7, comma 8), prevede che le Regioni informino ogni 12 mesi il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.
2. Per ottemperare a quanto previsto al punto precedente, la Regione Marche istituisce l' "Osservatorio Regionale sullo stato di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica"
L'osservatorio ha sede presso la Giunta della Regione Marche ed è gestito dalla struttura tecnico-amministrativa competente per i procedimenti di valutazione ambientale.
3. Al fine di raccogliere i dati, le Autorità competenti per la VAS in sede provinciale comunicano all'osservatorio, nelle modalità e con le scadenze che verranno indicate dallo stesso, i procedimenti di VAS in corso e i provvedimenti adottati. Le comunicazioni dovranno includere:
 - i provvedimenti finali di verifica di assoggettabilità;
 - i pareri motivati di VAS;
 - i casi effettivamente esclusi in quanto ricadenti nelle lettere da d) a n) del punto 8 del paragrafo 1.3.
4. Per le comunicazioni di cui al punto precedente dovranno essere utilizzati i supporti che l'Osservatorio Regionale fornirà alle autorità competenti VAS provinciali; in ogni caso gli elementi minimi da includere nelle comunicazioni sono:
 - tipologia e oggetto del p/p;
 - localizzazione georeferenziata.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. Data l'importanza della VAS come strumento per il perseguimento della sostenibilità nello sviluppo territoriale, l'osservatorio ha anche la funzione di considerare l'insieme degli effetti derivanti dall'applicazione della procedura di VAS sull'intero territorio regionale.

A tal fine esso rappresenta lo strumento attraverso cui vengono raccolti e confrontati gli indicatori inclusi nell'**Allegato VI**.

Li



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO I - RAPPORTO AMBIENTALE

0. INTRODUZIONE	26
1. SEZIONE A: INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO E PIANIFICATORIO	30
2. SEZIONE B: INQUADRAMENTO DEL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO	35
3. SEZIONE C: OBIETTIVI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO	38
4. SEZIONE D: VALUTAZIONE	40
5. SEZIONE E: MONITORAGGIO	47
6. SEZIONE F: CONCLUSIONI	48



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

0. Introduzione

Il Rapporto Ambientale (di seguito RA) è lo strumento attraverso il quale è possibile valutare:

1. come il piano o programma (di seguito P/P) in esame si inserisce rispetto al percorso di sviluppo strategico del territorio di interesse per il P/P medesimo, delineato dall'insieme di piani e programmi che agiscono in quel territorio;
2. quali saranno le conseguenze derivanti dalla sua attuazione sul territorio e sull'ambiente.

Questi due elementi sono alla base del processo di VAS, in cui la valutazione, come dice lo stesso nome, non si limita ai meri aspetti ambientali, ma, agendo al livello di pianificazione, si rivolge a considerazioni di carattere strategico.

Sebbene i concetti siano chiari e ribaditi nella normativa di riferimento, l'attuazione pratica e in particolare la redazione dei rapporti ambientali incontra non poche difficoltà.

I piani e programmi possono essere di varie tipologie e con livelli di dettaglio molto diversificati. Alcuni piani settoriali a scala locale possono arrivare a descrivere nel dettaglio le tipologie di azioni in esso previste. Tuttavia spesso, soprattutto per i piani a scala provinciale o regionale, la descrizione delle azioni previste non arriva ad un dettaglio tale da permettere analisi quantitative.

Scopo del presente Allegato è quello di fornire alcuni elementi oggettivi che permettano l'elaborazione di rapporti ambientali con standard minimi di qualità. Non viene qui fornito un modello da seguire pedissequamente, ma piuttosto una "traccia" logico-organizzativa che possa aiutare nell'elaborazione dei Rapporti Ambientali.

La "traccia" che viene qui fornita potrà essere adeguata a seconda della tipologia di piano o programma, della sua scala territoriale, del livello di dettaglio che presenta o della sua importanza strategica.

Il primo passo per la redazione di un RA è la costruzione di un indice. La tabella che segue riporta l'indice di massima del rapporto ambientale con l'indicazione di come i contenuti dell'Allegato VI alla parte seconda del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii sono stati inclusi.

Nei paragrafi che seguono verranno indicati in maniera descrittiva gli elementi da includere nelle singole sezioni e sotto-sezioni e gli approcci metodologici per sviluppare le analisi.

È importante considerare che le varie parti del Rapporto Ambientale sono funzionali le une alle altre.

Nell'inquadramento programmatico e pianificatorio (Sezione A) vengono indicate le azioni e le alternative di piano su cui poi verranno effettuate le valutazioni. Sempre nella stessa sezione, vengono inoltre individuati gli obiettivi di riferimento, funzionali sia all'analisi di coerenza esterna, sia a creare una base di riferimento per le valutazioni.

Nell'inquadramento del contesto ambientale e territoriale (Sezione B) viene descritto lo stato iniziale dei temi e degli aspetti ambientali e le vulnerabilità e le criticità del territorio. La scelta degli aspetti e dei temi su cui sviluppare le descrizioni, deve essere fatta considerando la pertinenza con gli obiettivi e le previsioni di piano.

Gli obiettivi ambientali di riferimento (Sezione C) vengono individuati considerando i temi e gli aspetti ambientali considerati pertinenti nell'analisi di contesto. Alcuni degli obiettivi ambientali possono essere insiti nel P/P medesimo o possono essere individuati già nell'analisi di coerenza esterna (Sezione A).

Le valutazioni (Sezione D) vengono effettuate considerando in che modo le azioni di piano (o le possibili alternative) interagiscono con il contesto di riferimento generando impatti.

La valutazione degli impatti viene effettuata attraverso l'utilizzo di opportuni indicatori, in grado di misurare il contributo delle azioni di piano a variazioni nello stato attuale. Tali indicatori devono poi essere ripresi nel sistema di monitoraggio (Sezione E).

13




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sezioni Rapporto Ambientale	Sottosezioni	Contenuti previsti Allegato VI alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii
Sezione introduttiva	Descrizione dell'impostazione delle fasi di analisi e valutazione.	
A. Inquadramento Programmatico e Pianificatorio	A.1. Quadro normativo di riferimento per la pianificazione/programmazione in oggetto A.2. Illustrazione del P/P in oggetto A.3. Illustrazione delle alternative individuate A.4. Individuazione degli obiettivi riferimento del P/P A.5 Analisi di coerenza esterna	Lettera a)
B. Inquadramento del contesto ambientale e territoriale di riferimento	B.1 Ambito territoriale di riferimento B.2. Descrizione degli aspetti ambientali interessati dal P/P e individuazione di trend B.3 Analisi delle principali criticità e vulnerabilità B.4 Descrizione dei settori di governo	Lettere b), c), d)
C. Obiettivi ambientali di riferimento	C.1. Indicazione degli obiettivi ambientali di riferimento	Lettera e)
D. Valutazione	D.1 Valutazione degli effetti sull'ambiente D.2 Valutazione degli scenari alternativi D.3 Valutazione degli effetti cumulativi D.4 Misure di mitigazione, compensazione e orientamento	Lettere f), g), h)
E. Monitoraggio	E.1. Modalità e competenze E.2. Struttura del sistema di monitoraggio	Lettera i)
F. Conclusioni	F.1. Bilancio delle valutazioni effettuate F.2. Eventuali difficoltà incontrate	Lettera h)
Allegati	All.1. Sintesi non tecnica All.2. Piano di Comunicazione	Lettera j) -



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



lus



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


Uno schema concettuale molto utilizzato nell'elaborazione dei Rapporti Ambientali di VAS è il modello DPSIR – Determinanti, Pressione, Stato, Impatto, Risposta. Tale modello permette di mettere in relazione le varie informazioni che descrivono lo stato e le modificazioni di un contesto ambientale secondo uno schema logico. In generale, le *determinanti* sono ciò che determina (cioè origina) una *pressione*. La pressione, a sua volta, agendo sullo stato dell'ambiente provoca un *impatto*, ovvero una modificazione (positiva o negativa) dello *stato*. Le *risposte* sono le azioni che vengono poste in essere per rendere minimi gli impatti negativi e massimi quelli positivi.

Lo *stato*, corrisponde ai temi ambientali su cui le previsioni del P/P generano effetti.

I settori di governo costituiscono, generalmente, *pressioni* che, influenzate dalle azioni del P/P (*determinanti*), possono provocare *impatti*. Le *risposte* altro non sono che le misure di mitigazione e orientamento.

Il modello DPSIR non è "rigido", ciò significa che una stessa componente può ricoprire più "ruoli" (determinate, impatto, ...) a seconda della costruzione dello schema logico.

Ad esempio, le previsioni del P/P rappresentano pressioni quando agiscono direttamente sullo stato, mentre sono determinanti se agiscono su un settore di governo.



li



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Sezione A: Inquadramento Programmatico e Pianificatorio

Scopo della presente sezione non è solo quello di descrivere il piano o programma, ma anche quello di indicare come il P/P si inserisce nel contesto pianificatorio e programmatico di riferimento.

Questo secondo aspetto, sebbene già contemplato dalla normativa di VIA, è proprio nel processo di VAS che arriva a rivestire un ruolo fondamentale. Mentre nella VIA si tratta di capire come un'opera o un progetto si inserisce in un sistema di vincoli o previsioni già esistenti, nel caso della VAS l'obiettivo è quello di capire se la direzione di sviluppo che verrà dettata dal piano o progetto in programma è in sinergia con le strategie di sviluppo già stabilite per il territorio in esame.

A tal fine è necessario in primo luogo indicare il quadro normativo che stabilisce o contestualizza la necessità di redigere un determinato P/P.

La Sottosezione A1 descrive la normativa che prevede la redazione o comunque fornisce il quadro di riferimento del p/p. Tale sezione è importante anche al fine di capire quale è il confine entro il quale la pianificazione (o programmazione) si muove. Ad esempio, se la normativa di riferimento fissa target da raggiungere con l'attuazione del p/p, alcune delle possibili scelte progettuali-programmatiche saranno strettamente legate al raggiungimento dei target preposti.

Successivamente, sarà necessario fornire una descrizione dei contenuti del P/P (Sottosezione A2) che evidenzi in particolare le previsioni che saranno oggetto delle successive valutazioni.

È inoltre importante già in questa fase indicare le possibili alternative di piano o programma, che saranno poi utilizzate nelle sezioni successive per il confronto tra le valutazioni (Sottosezione A3).

È importante sottolineare che il processo di costruzione del P/P e delle relative alternative è strettamente correlato al processo di VAS. La definizione degli obiettivi e delle strategie del P/P non dovrebbero prescindere dall'analisi di coerenza con gli obiettivi di sostenibilità e dall'attento esame delle condizioni territoriali di partenza. In questo senso il RA può essere visto come uno strumento che comprende dei feedback, in cui le indicazioni fornite inizialmente possono essere variate a seguito degli elementi che emergono nell'ambito dell'intero percorso.

In questa fase devono essere anche indicati gli obiettivi di riferimento del piano (Sottosezione A4).

È importante considerare che inizialmente devono essere considerati tutti gli obiettivi del P/P, sia quelli ambientali che quelli afferenti ad altre tematiche: solo in questo modo sarà possibile effettuare un'analisi adeguata della coerenza del P/P con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione, in termini di obiettivi e quindi "strategici".

Gli obiettivi ambientali di riferimento del piano possono poi essere utilizzati anche nelle successive fasi di valutazione (sezione D) e nelle fasi di monitoraggio (sezione E), per quantificare gli impatti, o per lo meno per fornire un giudizio qualitativo sui possibili effetti derivanti dall'attuazione del P/P. Gli obiettivi ambientali del piano possono entrare infatti a far parte dell'elenco degli obiettivi ambientali di riferimento, dettati dai vari strumenti normativi e strategici, che permettono di "misurare" gli effetti ambientali derivanti dal P/P.

Per l'individuazione degli obiettivi di riferimento del P/P è opportuno che nelle fasi di elaborazione di ciascun P/P sottoposto a VAS venga effettuata un'analisi SWOT.

L'analisi SWOT, permette di valutare i punti di *forza* (**Strengths**), *debolezza* (**Weaknesses**), le opportunità (**Opportunities**) e le minacce (**Threats**) in ogni situazione in cui si deve prendere una decisione per raggiungere un obiettivo, come nel caso della pianificazione.

L'analisi SWOT permette dunque di analizzare quegli aspetti insiti nel piano o programma che possono influenzare il raggiungimento degli obiettivi, ma permette anche di individuare gli elementi del contesto esterno che possono risultare utili o ostativi per il raggiungimento degli obiettivi. Lo schema che segue sintetizza questi concetti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	UTILE per il raggiungimento dell'obiettivo	DANNOSO per il raggiungimento dell'obiettivo
Origine interna	PUNTI DI FORZA Strengths	PUNTI DI DEBOLEZZA Weaknesses
Origine esterna	OPPORTUNITÀ Opportunities	MINACCE Threats

L'analisi SWOT non fa parte in senso stretto del processo di VAS, ma rappresenta un importante strumento per l'individuazione degli aspetti strategici del P/P e i suoi risultati possono costituire il punto di partenza della VAS come supporto alle decisioni.

Di seguito viene riportato un esempio (non esaustivo) di come l'analisi SWOT può essere utilizzata per l'analisi iniziale di un generico piano territoriale-urbanistico.

Tema/Aspetto o Settore di governo	Punti di forza	Punti di debolezza	Opportunità	Minacce	Obiettivi
Natura/Ecosistemi	Presenza di caratteri tipici del paesaggio in grado di assolvere a funzionalità ecologiche (filari, siepi ecc..)	Frammentazione del territorio	Realizzazione e gestione di aree verdi	Depauperamento irreversibile delle risorse naturali di pregio presenti, con perdita di biodiversità e di alcuni elementi caratteristici del paesaggio originario	Aumentare la connettività tra gli elementi naturali del territorio
Risorse idriche/ consumi acqua potabile	Disponibilità di acqua potabile di buona qualità	Forte stagionalità della domanda	Miglioramento delle infrastrutture di distribuzione	Aumento della richiesta	Ottimizzare la distribuzione riducendo gli sprechi
Industria	Buona infrastrutturazione delle aree industriali	Assenza di aziende che abbiano adottato sistemi di risparmio energetico e/o di produzione energetica alter-	Costituzione di distretti industriali specializzati nella produzione di qualità di alcuni prodotti e/o di processi produt-	Perdita di competitività con il rischio di delocalizzazione	Rafforzare la competitività attraverso l'aumento della sostenibilità



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

		nativa	tivi		
--	--	--------	------	--	--

Gli obiettivi di piano devono poi essere comparati con gli obiettivi strategici degli altri strumenti di pianificazione e programmazione che agiscono sullo stesso territorio: questo tipo di confronto prende il nome di analisi di coerenza esterna (Sottosezione A5).

Questa fase ha lo scopo primario di identificare se esistono contraddizioni tra quanto previsto dal P/P in esame e la direzione di sviluppo prevista per il territorio dall'insieme degli altri piani e programmi. È importante considerare che tale tipologia di analisi non si limita a verificare l'esistenza di vincoli o prescrizioni che contrastano con le previsioni del P/P, ma deve spingersi ad un confronto tra obiettivi strategici. Ad esempio, nel caso di un programma per l'insediamento di nuove attività industriali all'interno di un'area naturale protetta, dovranno essere considerate le interferenze tra le previsioni del programma in esame e gli obiettivi di sviluppo del territorio stabiliti nel piano dell'area protetta, ivi compresi quelli relativi alle potenzialità turistiche.

È opportuno che l'analisi di coerenza esterna venga effettuata nelle primissime fasi di redazione del P/P, quando esistono ampi margini di scelta per le previsioni di P/P: l'analisi di coerenza esterna è un ottimo strumento di supporto alla creazione di un piano che sia perfettamente integrato nelle strategie di sviluppo di un territorio.

L'analisi di coerenza esterna va fatta confrontando ciascun obiettivo del P/P in esame, con gli obiettivi degli altri piani e programmi considerati in qualche modo pertinenti. Per far ciò è utile considerare i seguenti passaggi:

- individuare gli obiettivi del P/P in esame (Sottosezione A4);
- selezionare i piani e i programmi pertinenti (per argomento e per scala territoriale) al P/P in esame;
- individuare i principali obiettivi dei piani e programmi pertinenti su cui effettuare l'analisi di coerenza;
- per ciascun piano o programma, effettuare un confronto tra obiettivi del P/P in esame e gli obiettivi individuati al punto precedente, per verificare se esistono contrasti o sinergie.

Il risultato dell'analisi di coerenza esterna può essere riportato all'interno del RA anche attraverso matrici sintetiche. È importante però che le incoerenze eventualmente individuate tra P/P sottoposto a VAS e altri piani o programmi vengano esplicitate e in particolare che vengano chiarite le motivazioni delle scelte qualora si decida di mantenere azioni, previsioni od obiettivi che possono contrastare con il quadro pianificatorio e programmatico esistente. Per ciò che concerne la selezione di piani e programmi pertinenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ne viene di seguito proposto un elenco che dovrà essere opportunamente adeguato in relazione alla natura e alla tipologia di P/P oggetto di VAS.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Piani regionali

Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR)

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti

Piano Regionale per la Bonifica dei siti inquinati

Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE)

Piano di Qualità dell'Aria

Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Piano Regionale dei Porti

Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)

Piano Forestale Regionale

Piano del Trasporto Pubblico Locale

Piano per la Gestione Integrata delle Zone Costiere

Altri Piani

Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTC)

Piani Regolatori Generali comunali (PRG)

Piani di Parchi e Riserve Naturali

Strumenti Programmatici

Strategia Regionale per la Sostenibilità (STRAS)

Piano Clima Regionale


Programma Operativo Regionale per la competitività (POR)

Piano di Sviluppo Rurale Regionale (PSR)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

SCHEMA CONCETTUALE PER L'INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO




3



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Sezione B: Inquadramento del contesto ambientale e territoriale di riferimento

Il D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce che il Rapporto Ambientale deve contenere una descrizione degli "aspetti pertinenti lo stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o programma" (ex Allegato VI, lettera b). Inoltre chiede di specificare le "caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate" e "qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente il piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione di habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche [...]" (Allegato VI, lettere c e d) e di tenere conto degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri pertinenti al piano o programma (Allegato VI, lettere e).



l'**ambito di influenza** del P/P, che nasce dal confronto tra l'ambito di influenza territoriale (descritto nella Sottosezione B.1) e l'ambito di influenza ambientale (descritto nella Sottosezione B.2) con particolare attenzione ad eventuali vulnerabilità e criticità ambientali esistenti (Sottosezione B.3), e a cui si aggiungono considerazioni sulle dinamiche antropiche in atto (che a loro volta condizionano lo stato del territorio), attraverso la descrizione dei settori di governo (Sottosezione B.4).

L'**ambito di influenza territoriale** del P/P descritto nella sottosezione B.1 non coincide necessariamente con l'area oggetto di P/P, ma si estende all'area nella quale potranno manifestarsi gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione delle previsioni del p/p. L'identificazione dell'ambito d'influenza territoriale permette di stabilire il livello di approfondimento delle analisi di contesto e, di conseguenza, il livello di disaggregazione delle informazioni necessarie alla costruzione degli indi-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

catori per la descrizione e valutazione degli effetti ambientali attesi.


Per la descrizione dell'ambito di influenza ambientale previsto nella sottosezione B.2 è necessario innanzi tutto individuare i temi ambientali pertinenti al P/P. La normativa, infatti, richiede di descrivere solo quei temi e quegli aspetti ambientali con cui il P/P andrà a interagire, senza ripercorrere tutte le descrizioni tipiche di un Rapporto sullo Stato dell'Ambiente.

Data la complessità della materia ambientale, nella descrizione del contesto è opportuno considerare due livelli gerarchici, quello superiore qui definito dei "Temi ambientali" e quello inferiore qui definito degli "Aspetti ambientali".

Un tema ambientale è creato dall'insieme di più aspetti e rappresenta una prospettiva all'interno della quale possono essere osservati i fenomeni naturali e i fenomeni determinati dalle attività antropiche. Gli aspetti ambientali rappresentano il livello gerarchico inferiore rispetto ai temi: le azioni di piani e programmi possono agire su di essi e le loro variazioni possono essere misurate attraverso gli indicatori.

Questa suddivisione gerarchica permetterà, nelle successive fasi di valutazione di considerare più agevolmente sia i singoli effetti che gli effetti cumulativi.

Il diagramma che segue indica, a titolo esemplificativo, alcuni dei temi e degli aspetti ambientali.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La sottosezione B.3 risponde a quanto esplicitamente richiesto dalla normativa, descrivendo le vulnerabilità e le criticità presenti nel territorio in esame e pertinenti alla tipologia di P/P in esame.

Per "criticità" si intendono particolari aspetti negativi, compresi quelli legati al concetto di "rischio" (che per propria definizione non rientrano nella descrizione dello "stato" dell'ambiente). Tra le criticità che possono essere descritte rientra ad esempio la presenza di aree ad elevato rischio di esondazione, la presenza di siti da bonificare o, a scale territoriali più ampie (provinciali o regionale) la presenza di aree urbane funzionali.

Nel concetto di "vulnerabilità" rientrano invece anche peculiarità positive del territorio, come la presenza di Siti di Interesse Comunitario o di aree umide.

Infine, la sottosezione B.4 descrive quelle attività umane che hanno qualche attinenza con il P/P in esame (cioè che possono influenzare e/o che possono essere influenzate dall'attuazione del P/P) e che, interagendo con le componenti ambientali, possono influenzare in qualche maniera lo stato dell'ambiente. Tali attività umane prendono il nome di "Settori di Governo" e sono, ad esempio, Agricoltura, Industria, Energia (produzione e consumo), Turismo, ecc.

È importante considerare fin da ora, cioè fin dalle fasi di descrizione del contesto, che il RA è lo strumento attraverso il quale vengono valutati gli effetti del P/P sull'ambiente.

La descrizione del contesto di riferimento deve pertanto essere funzionale alle successive fasi di valutazione. E' pertanto necessario associare ad ogni aspetto ambientale individuato almeno un indicatore che permetta di evidenziare lo stato e, se possibile, l'andamento nel tempo dell'aspetto ambientale stesso. Tali indicatori, definiti "indicatori di stato", potranno essere utilizzati nelle fasi di valutazione future incluse nel sistema di monitoraggio, per verificare la consistenza degli effetti previsti. Un elenco dei principali indicatori che possono essere utilizzati nelle procedure di VAS è riportato in Allegato VI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Sezione C: Obiettivi ambientali di riferimento

Gli obiettivi ambientali permettono di tarare opportunamente le valutazioni in quanto costituiscono il punto di riferimento per le strategie ambientali di un dato territorio.

Al fine di rendere gli obiettivi ambientali funzionali alle valutazioni, a ciascuno degli indicatori utilizzati per la descrizione del contesto e per le successive valutazioni deve essere associato un obiettivo di riferimento.

Nell'Allegato VI, in cui si propone un set minimo di indicatori comuni per la VAS, viene fornito anche un primo elenco di obiettivi ambientali di riferimento a scala regionale. Tale elenco, che non ha carattere prescrittivo, potrà essere opportunamente adeguato nell'ambito delle singole procedure di VAS, anche includendo, ove presenti, obiettivi ambientali pertinenti sanciti da piani o programmi di scala comunale (che per ovvie ragioni non sono stati presi in considerazione a scala regionale).

L'elenco degli obiettivi ambientali di riferimento viene riportato anche nella seguente tabella.

Tema ambientale	Obiettivo ambientale
Cambiamenti climatici	Riduzione di 3,5 t anno di CO2 equivalente
	Riduzione di 3,5 t anno di CO2 equivalente
Aria	Riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti, con particolare riferimento alle polveri, agli ossidi di azoto e al benzene
Acqua	Raggiungimento dello stato di qualità buono per tutti i fiumi entro il 2015
	Raggiungere o mantenere lo stato "buono", mantenere lo stato "elevato" dove già raggiunto
	Mantenere il DMV
	Raggiungimento di almeno la classe di qualità "buono" entro il 2015
Suolo	Mantenere/ridurre gli attuali livelli di impermeabilizzazione
Ecosistemi	Divieto di riduzione della superficie forestale
	Ridurre il consumo di suolo privilegiando la riqualificazione delle aree già urbanizzate sulle nuove urbanizzazioni.
	Evitare il degrado di habitat
	Promozione della funzionalità ecologica delle unità ecosistemiche e massimizzazione della loro connettività in relazione alle specie o gruppi di specie
Salute	Ridurre l'esposizione delle popolazioni all'inquinamento.

Criticità o vulnerabilità	Obiettivo ambientale
Dissesti	Prevenire e mitigare i rischi attuali e potenziali da fenomeni naturali quali frane ed esondazioni connessi alla dinamica e all'uso del territorio.
	Proteggere le coste dai fenomeni di erosione.
Inquinamenti	Razionalizzazione delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e contenimento dei livelli medi di esposizione della popolazione tramite adozione dei piani comunali di localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile
	Giungere alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati
	Ridurre le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	Rispetto dei limiti di concentrazione stabiliti dalla specifica normativa.
Rischi	Riduzione della popolazione esposta al rischio
Vulnerabilità	Garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.
	Conservare gli habitat naturali e seminaturali e la flora e la fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità
	Garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione del patrimonio culturale
Tema	Obiettivo di sostenibilità
Energia	Ridurre la dipendenza da fonti fossili e perseguire la tendenza al pareggio di bilancio elettrico nel medio periodo, sviluppando le fonti rinnovabili e incentivando il risparmio e l'efficienza energetica (PEAR)
	Ridurre la dipendenza dall'esterno e dalle fonti fossili e perseguire il risparmio e l'efficienza energetica (PEAR)
Gestione risorse	Conformità della depurazione a quanto previsto dagli artt. 100, 105 e 106 del D.Lgs. 152/2006.
	Ridurre la produzione di rifiuti destinati allo smaltimento del 50% entro il 2050 (rispetto ai valori del 2000)
	Ridurre il volume dei rifiuti pericolosi del 50% entro il 2050 (rispetto ai valori del 2000)
Trasporti	
Agricoltura	Promuovere la diffusione del metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli
	Ridurre al minimo i pericoli e i rischi derivanti dai pesticidi per la salute e l'ambiente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Sezione D: Valutazione

La Valutazione Ambientale Strategica è finalizzata ad individuare gli effetti ambientali, positivi o negativi, che un dato Piano ha sull'ambiente.

Nella Sottosezione D.1 dovranno essere valutati gli effetti del P/P sull'ambito di influenza descritto nella sezione B e quindi sui temi e sugli aspetti ambientali con cui il P/P andrà ad agire.

Il P/P tuttavia, può interagire anche con i "settori di governo", anch'essi già individuati e descritti nella sezione B, i quali a loro volta, agendo sull'ambiente, danno origine a effetti ambientali.

Nella Sottosezione D.2 dovranno essere valutati gli effetti delle alternative di P/P. È necessario che in questa sezione vengano sottolineate le differenze rispetto ai risultati di valutazione emersi nella sottosezione D.1.

Nella Sottosezione D.3 dovrà essere riportata la valutazione degli effetti "cumulativi" e "sinergici".

Per effetti cumulativi si intendono effetti che "combinandosi" possono rafforzare o ridurre la loro significatività. Gli effetti sinergici sono una particolare categoria di effetti cumulativi che agendo su uno stesso tema ambientale rafforzano reciprocamente la loro significatività.

Infine, nella Sottosezione D.4 vengono riportate le misure di mitigazione, compensazione od orientamento. Si tratta delle possibili "risposte" che possono essere messe in atto, rispettivamente, per ridurre o compensare gli effetti negativi o per massimizzare quelli positivi.

La valutazione degli effetti ambientali a livello di P/P può in alcuni casi essere di non facile applicazione dal momento che il livello di dettaglio della pianificazione o programmazione non sempre permette di disporre di tutti gli elementi necessari per un adeguato processo valutativo.

Tuttavia, impostare adeguatamente il sistema di analisi-valutazione permette di identificare la tipologia di informazioni necessarie.

Il primo passo per valutare i possibili effetti consiste nell'individuazione delle interazioni tra previsioni di piano e ambito di riferimento. In altre parole bisognerà individuare **se** e **come** le previsioni di piano interagiscono con le componenti ambientali e con i settori di governo.


Successivamente bisognerà indagare **quanto** forte è questa interazione e quindi che intensità possono avere gli effetti individuati.

Per l'individuazione delle possibili interazioni si può fare riferimento al modello DPSIR già presentato nell'introduzione del presente Allegato.

A titolo di esempio si riporta il caso di un P/P (*determinante*) che prevede il cambio di destinazione d'uso di un'area (*pressione*) passando da agricola a produttiva. Tale cambiamento può agire sullo *stato* della biodiversità generando un *impatto* negativo in termini di sottrazione di habitat. In questo caso la *risposta* non sarà probabilmente in grado di eliminare l'effetto, ma può coincidere con l'individuazione di misure di mitigazione (quali, ad esempio, requisiti minimi qualitativi minimi delle aree a verde) tali da ridurre gli effetti attesi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



I settori di governo vengono "incrociati" con le azioni del Piano che possono interagire con essi. Una volta individuate tutte le interazioni del P/P con un determinato settore di governo, si riporterà una tabella sintetica delle stesse, distinte tra interazioni favorevoli e sfavorevoli, predisposta, ad esempio, nel modo seguente:

Tabella di sintesi delle interazioni positive e negative del P/P rispetto ai settori di governo


Settore di governo	
Interazioni favorevoli	Interazioni sfavorevoli

Le interazioni tra settore di governo e previsione del P/P vengono inserite nel modello DPSIR al fine di esplicitare il possibile effetto ambientale. Si precisa che una previsione del P/P "favorevole" per un settore di governo può anche avere effetti negativi sull'ambiente, o viceversa.

A titolo di esempio, si riporta di seguito il diagramma per il settore di governo "Mobilità e traffico", ritenuto pertinente rispetto ad un'ipotetica previsione di nuove infrastrutture viarie.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



L'individuazione di tutte le possibili interazioni è necessaria non solo per le fasi di valutazione, ma anche per la costruzione dell'ambito di riferimento (Sezione B) e conseguentemente per l'identificazione degli obiettivi ambientali. Pertanto, qualora nell'elaborazione del Rapporto Ambientale, giunti all'individuazione delle possibili interazioni, si ravvisi l'opportunità di considerare ulteriori aspetti ambientali o settori di governo, con i relativi obiettivi di riferimento, le sezioni B e C andranno opportunamente adeguate.

Una volta individuate tutte le possibili interazioni è necessario valutare la significatività degli effetti.

La valutazione della significatività può essere:

- qualitativa
- quantitativa

La **valutazione quantitativa** si basa sulla previsione di quanto le azioni del P/P contribuiranno al raggiungimento di un dato obiettivo ambientale di riferimento. A tal fine assume un ruolo fondamentale la scelta degli indicatori.

Tale operazione deve essere effettuata rispetto ad un contesto di riferimento, descritto ed analizzato da opportuni indicatori.

Nell'Allegato VI viene fornito un primo elenco di indicatori, definiti "di contesto" con associati indicatori riferiti agli effetti di P/P da utilizzare per le valutazioni.

Nel Box che segue si riporta un semplice esempio per l'utilizzo di indicatori di contesto e di indicatori sugli effetti del P/P utili alla valutazione quantitativa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ESEMPIO DI UTILIZZO DI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEGLI EFFETTI**Previsione di Piano: trasformazione urbanistica: cambio di destinazione d'uso da incolto-boscato a urbanizzato.**

Il piano regolatore comunale prevede la destinazione di una superficie agro-forestale di 9,5 ha ad espansione urbana. L'uso del suolo attuale è incolto e bosco costituito da 0,3 ha di faggeta e 0,5 ha di querceto.

Interazione considerata: Diminuzione della capacità di assorbimento di gas climalteranti.

Il cambio di destinazione d'uso comporta la sottrazione di una quota di superficie boscata e quindi la diminuzione della capacità di assorbimento di CO₂ dell'area, dovuta principalmente proprio alla superficie boscata.

Indicatore di contesto: Assorbimento di CO₂ da superficie forestale su base comunale.

L'indicatore di contesto viene calcolato per tutto il territorio regionale con disaggregazione minima a livello comunale. La metodologia è riportata nelle schede dell'Allegato VI.

Il valore di assorbimento complessivo del Comune considerato nell'esempio è pari a 2394,56 kg/CO₂/ha

Indicatore sull'effetto: Riduzione % (su base comunale) dell'assorbimento a seguito della realizzazione dell'intervento

Viene calcolato l'assorbimento delle superfici boscate interessate dal cambio di destinazione d'uso, secondo la metodologia riportata nella scheda dell'Allegato VI, utilizzata per il calcolo del quantitativo comunale.

Per la trasformazione in oggetto (sottrazione di 0,3 ha di faggeta con coefficiente di assorbimento pari a 7,332 kg/CO₂/ha e di 0,5 ha di querceto con coefficiente di assorbimento pari a 4,216 kg/CO₂/ha), il quantitativo totale è pari a 4,308 kg/CO₂/ha.

Il quantitativo ottenuto viene calcolato come riduzione percentuale sul totale di assorbimento comunale, per un valore pari allo 0,18 %

In alcuni casi, una valutazione quantitativa può non essere applicabile. Si ricorre quindi alla valutazione **qualitativa**. È importante considerare che la valutazione qualitativa, pur non essendo "numerica" e quindi oggettiva in senso stretto, deve essere comunque obiettiva e ripercorribile.

Per la valutazione quantitativa della significatività può essere fatto riferimento ai criteri di cui al paragrafo 2 dell'Allegato II delle presenti linee guida.

In linea generale risulta utile, una volta individuata una specifica interazione, considerare le caratteristiche dell'effetto, ovvero la frequenza, la durata, la reversibilità, la probabilità.

Non frequente: un effetto episodico e/o sporadico.

Frequente: un effetto che avviene con periodicità elevata, o che ha alta probabilità di ripresentarsi.

Duratura: un effetto permanente o a lungo termine.

Reversibile: un effetto che scompare quando termina l'azione o entro un tempo determinato a partire dalla cessazione dell'azione stessa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Irreversibile: un effetto a causa del quale è necessario intervenire per ripristinare le condizioni iniziali oppure a causa del quale è impossibile ripristinare le condizioni iniziali.

Le caratteristiche intrinseche dell'effetto potranno essere utilizzate per attribuire un valore di significatività. Per rendere maggiormente comprensibile la valutazione qualitativa ad una lettura da parte dei soggetti interessati, si suggerisce di utilizzare una scala di significatività con rappresentazione anche cromatica, come quella che si riporta di seguito.

GIUDIZIO	SCALA CROMATICA	SCALA SIMBOLICA	SCALA COMBINATA
Effetto negativo molto significativo		---	
Effetto negativo significativo		--	--
Effetto negativo poco significativo		-	-
Nessun effetto apprezzabile		0	0
Effetto positivo poco significativo		+	+
Effetto positivo significativo		++	++
Effetto positivo molto significativo		+++	

Nel box che segue si riporta un approccio che può essere utilizzato per la valutazione qualitativa degli effetti basandosi sulle caratteristiche

dell'effetto stesso.

APPROCCIO PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DEGLI EFFETTI

Uno degli approcci che può essere utilizzato per la valutazione qualitativa degli effetti prevede l'assegnazione di una classe di significatività attraverso l'esame combinato delle varie caratteristiche di ciascun effetto considerato.

Tale valutazione, inizia attraverso l'impiego di una scala che combina la **probabilità** che l'effetto si verifichi con il fatto che sia **Diretto** o **Indiretto**.

A tal fine si definisce:

Poco Probabile (PP): un effetto episodico e/o un effetto il cui verificarsi non è certo.

Probabile (P): un effetto che avviene con moderata frequenza (ma non episodico) e/o che ha una buona possibilità di verificarsi.

Molto probabile (MP): un effetto che avviene con elevata frequenza e/o con possibilità vicine alla certezza.

Diretto: un effetto che si verifica come conseguenza dell'azione.

Indiretto: un effetto che si verifica a causa di uno o più effetti provocati dall'azione.

	Indiretto	Diretto
PP	1	2
P	2	3
MP	3	4

Questa prima fase di valutazione permette di avere un'idea di quanto un effetto sia realizzabile.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Effetto ubicato in area vulnerabile o di valore	S	MS	MS
Effetto non ubicato in area vulnerabile o di valore	PS	S	MS

Per la rappresentazione della significatività può essere utilizzata la scala simbolico/cromatica riportata in precedenza.

Per valutare gli effetti cumulativi e sinergici (Sottosezione D.3) verranno presi in considerazione gli effetti sui temi ambientali (Sottosezione D.1) ed analizzati in funzione delle seguenti caratteristiche:

1. effetti che incidono su uno stesso aspetto ambientale con azione sinergica;
2. effetti che incidono su uno stesso aspetto ambientale con azione contrapposta che porta a una diminuzione della significatività o a un annullamento dell'effetto;
3. effetti che incidono su aspetti ambientali diversi dello stesso tema e tendono a rafforzare almeno uno degli effetti considerati;
4. effetti che incidono su aspetti ambientali diversi dello stesso tema e tendono a mitigare almeno uno degli effetti considerati;
5. in caso di possibilità di localizzazione territoriale degli effetti, effetti che incidono in una stessa area su uno stesso tema.

Per ciascun effetto negativo individuato, è necessario indicare le misure di mitigazione o compensazione possibili (Sottosezione D.4).

Le **misure di mitigazione** sono azioni tese a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l'impatto negativo di un P/P durante o dopo la sua realizzazione. Le misure di mitigazione devono essere riferite al fattore di alterazione individuato (pressione o determinante) e ne deve essere evidenziata l'efficacia in termini qualitativi e quantitativi. Per ciascuna misura di mitigazione devono essere esplicitate le modalità di attuazione e le probabilità di esito positivo, la scala spazio-temporale di applicazione, le modalità di monitoraggio e controllo e quindi le possibilità di correzione.

Le **misure di compensazione** si applicano quando, pur avendo verificato l'insorgere di impatti negativi significativi non mitigabili a seguito dell'attuazione del P/P, si decida comunque di procedere con l'approvazione del piano medesimo, in virtù di motivi di interesse pubblico o in base a scelte strategiche di carattere più ampio. Le misure di compensazione non agiscono direttamente sull'impatto individuato ma sono in grado di bilanciare gli effetti negativi previsti. Ad esempio l'aumento di emissioni di CO2 può essere compensato attraverso la realizzazione di superfici boscate (sink di carbonio).

Nell'esame delle interazioni P/P-ambiente è possibile che vengano anche individuate **misure di "orientamento"**, ovvero azioni che, anche in assenza di effetti negativi, possono essere messe in atto per migliorare la sostenibilità complessiva del P/P.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. Sezione E: Monitoraggio

Il monitoraggio è il processo attraverso il quale si verifica in che modo il P/P in esame interagisce con il contesto, valutando le modificazioni positive o negative (effetti) che derivano dall'attuazione del P/P stesso.

Un adeguato sistema di monitoraggio deve contenere l'indicazione del soggetto che effettuerà il monitoraggio, la cadenza di rilevamento delle informazioni, le modalità e la periodicità di trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la VAS (Sottosezione E1). Tutte queste informazioni sono necessarie al fine di rendere trasparente le fasi di monitoraggio e dare garanzia (all'autorità competente ma anche ai soggetti in varia maniera coinvolti nel procedimento) della fattibilità e dell'efficacia del monitoraggio.

La parte centrale del sistema di monitoraggio è la scelta di idonei indicatori (Sottosezione E2). L'individuazione e la selezione degli indicatori da utilizzare nel monitoraggio non deve essere fatta a valle, ma contestualmente a tutto il processo di valutazione.

Gli effetti che la procedura di VAS deve valutare e successivamente monitorare, non sono altro che le modificazioni delle condizioni ambientali di partenza. È necessario quindi che vengano individuati idonei indicatori:

1. per evidenziare lo stato e la tendenza degli aspetti ambientali pertinenti al P/P;
2. per verificare le variazioni dello stato e la tendenza degli aspetti ambientali a seguito dell'attuazione del P/P.

In molti casi può essere opportuno affiancare agli indicatori sopra menzionati gli "**indicatori sull'attuazione del P/P**", cioè indicatori di realizzazione fisica che forniscono informazioni su cosa viene effettivamente realizzato man mano che si attuano le previsioni del P/P in esame. Se il P/P prevede un proprio sistema di monitoraggio, potranno essere utilizzati gli indicatori di quest'ultimo, purché siano pertinenti alla VAS.

Per ulteriori considerazioni di carattere metodologico e un primo elenco di indicatori si rimanda all'Allegato VI "Obiettivi e indicatori"



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6. Sezione F: Conclusioni

Nella sezione conclusiva del Rapporto Ambientale deve essere inserito un bilancio delle valutazioni effettuate, che porti ad affermare se il P/P nel suo insieme è sostenibile oppure no.

Dovrà inoltre essere dato conto di tutto ciò che è stato fatto per integrare le considerazioni ambientali nel piano o programma.

Così come esplicitamente richiesto dalla normativa dovranno essere descritte le eventuali difficoltà incontrate.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO II - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI

1. Introduzione

La verifica di assoggettabilità a VAS deve essere eseguita per:

- i P/P di cui al punto 1 lettere a) e b) del paragrafo 1.3. che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;
- le modifiche minori dei P/P di cui al punto 1 lettere a) e b) del paragrafo 1.3. già approvati;
- altri P/P diversi da quelli di cui al punto 1 lettere a) e b) del paragrafo 1.3. che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti;

Tali P/P sono sottoposti a VAS solo qualora l'Autorità Competente valuti che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Tale valutazione da parte dell'Autorità Competente deve essere condotta, secondo le modalità descritte nel paragrafo 2.2., sulla base di un documento denominato "rapporto preliminare" redatto dall'Autorità Procedente

Il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità deve contenere (vedi Allegato III):

- una descrizione del P/P;
- le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P/P.

I contenuti del rapporto preliminare devono essere sviluppati tenendo conto dei criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato I alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

Il presente allegato ha lo scopo di proporre un supporto metodologico – operativo per verificare la possibile sussistenza di impatti significativi e, sulla base dell'esito di tale verifica, escludere o assoggettare a VAS i P/P in analisi.

L'utilizzo di un approccio univoco per la verifica di eventuali impatti significativi da parte dell'Autorità Procedente e dell'Autorità Competente può aiutare a rendere ripercorribile il processo di valutazione.

Il percorso di seguito proposto prevede tre fasi:

- 1) individuazione delle possibili interazioni tra P/P e aspetti ambientali;
- 2) verifica di pertinenza dei criteri relativi alle caratteristiche del P/P (criteri gruppo 1);
- 3) verifica di pertinenza dei criteri relativi alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dagli stessi (criteri gruppo 2).

Se non vengono individuate interazioni, la verifica si conclude con la NON ASSOGGETTABILITÀ del P/P a VAS. Nel rapporto preliminare sarà comunque necessario riportare la descrizione del P/P, in particolare in relazione ai criteri del gruppo 1 individuati quali pertinenti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'analisi di pertinenza ai criteri del primo gruppo può in alcuni casi risultare sufficiente per determinare l'assoggettabilità a VAS di un P/P. In particolare ci si riferisce alla pertinenza del P/P rispetto ai criteri 1.C), 1.D) e 1.E) di seguito illustrati.

L'analisi di pertinenza ai criteri del secondo gruppo, deve essere condotta nel caso in cui si rilevino interazioni, tra il P/P e gli aspetti ambientali, da cui potrebbero avere origine impatti. Tale analisi serve ad individuare, in via preliminare, se gli impatti potranno essere significativi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Individuazione delle interazioni

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta la seguente check list, che può essere utilizzata per individuare eventuali interazioni, cioè per verificare in che maniera l'attuazione del P/P potrebbe modificare le condizioni ambientali, anche in termini di utilizzo di risorse, tenuto conto della definizione di "ambiente" inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (ex. art. 5 lettera c) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.)

Si precisa che tale elenco ha solo carattere indicativo. Nell'esame dei singoli P/P dovranno essere indicate tutte le possibili interazioni con l'ambiente, anche se non direttamente desumibili dalla presente tabella.

Aspetto ambientale	Possibile interazione	SI/NO
Biodiversità	Il P/P può modificare lo stato di conservazione di habitat?	
	Il P/P può modificare/influenzare l'areale di distribuzione di specie animali selvatiche?	
	Il P/P può incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse conservazionistico?	
	Il P/P può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali?	
Acqua	Il P/P può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche?	
	Il P/P può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali?	
	Il P/P interferisce con le risorse idriche sotterranee?	
	Il P/P può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei)?	
	Il P/P può comportare la contaminazione, anche locale, di corpi idrici?	
	Il P/P può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione?	
Suolo e sottosuolo	Il P/P può comportare contaminazione del suolo?	
	Il P/P può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza organica, salinizzazione, ecc)?	
	Il P/P può incidere sul rischio idrogeologico?	
	Il P/P può determinare variazioni nell'uso del suolo in termini quantitativi e/o qualitativi?	
	Il P/P può comportare variazioni nell'uso delle risorse del sottosuolo?	
Paesaggio	Il P/P inserisce elementi che possono modificare il paesaggio?	
	Il P/P prevede interventi sull'assetto territoriale?	
Aria	Il P/P può comportare variazioni delle emissioni inquinanti?	
	Il P/P può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici (variazioni della qualità dell'aria) ?	
Cambiamenti climatici	Il P/P comporta variazioni nelle superfici destinate all'assorbimento di CO2?	
	Il P/P comporta variazioni nell'utilizzo di energia?	
	Il P/P prevede variazioni nell'emissione di gas serra?	
Salute Umana	Il P/P prevede azioni che possono comportare rischi per la salute umana?	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

	Il P/P può comportare variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche?		
	Il P/P può comportare variazioni dell'esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti?		
Popolazione	Il P/P può comportare interferenze con la distribuzione insediativa?		
Beni culturali	Il P/P può comportare il degrado di beni culturali?		
	Il P/P prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva?		

3. Analisi di pertinenza

Il risultato della verifica di pertinenza è la compilazione della sottostante tabella, che contiene, in forma sintetica tutti i criteri di cui all'Allegato I alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	Pertinenza
1.A). In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	
1.B). In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	
1.C). La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale	
1.D). Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	
1.E). La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	
2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi	
2.A). Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti	
2.B). Carattere cumulativo degli effetti	
2.C). Natura transfrontaliera degli effetti	
2.D). Rischi per la salute umana o per l'ambiente	
2.E). Entità ed estensione nello spazio degli effetti	
2.F). Dimensione delle aree interessate	
2.G). Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata	
2.H). Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I criteri evidenziati come pertinenti (accanto ai quali appare un asterisco o crocetta) dovranno essere approfonditi nel rapporto preliminare.

I criteri individuati come "non pertinenti" dovranno comunque essere motivati con opportune considerazioni.

Di seguito si propone una "chiave di lettura" dei criteri elencati suddivisi per gruppi.

3.1. Criteri gruppo 1: caratteristiche del piano o del programma

Questo gruppo di criteri permette già di attribuire alle eventuali interazioni individuate tra P/P e ambiente un fattore di significatività in riferimento alle caratteristiche di P/P., indipendentemente dalla tipologia di interazione.

In pratica, in presenza di interazioni, attraverso tali criteri è possibile stabilire di sottoporre a VAS un determinato P/P, in considerazione della portata strategica e delle "dimensioni" del P/P stesso.

1.A). In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

Tale criterio è sempre pertinente, visto che un P/P in qualche misura costituisce sempre il quadro di riferimento per progetti ed altre attività.

Il suo approfondimento permette di prendere in considerazione tre importanti elementi di caratterizzazione di un P/P:

- l'estensione dell'area di intervento
- la diretta connessione con strumenti applicativi
- le risorse finanziarie coinvolte

Più sono ampi gli strumenti a disposizione di un P/P (risorse, mezzi, disponibilità "spaziale" di territorio) e potenzialmente più significativi saranno gli effetti da esso derivanti. Inoltre, maggiori sono le risorse finanziarie coinvolte e potenzialmente maggiori saranno gli effetti.

1.B). In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati

Gli effetti derivanti da un piano o programma che contiene il quadro di riferimento per altri piani o programmi subordinati o ne prevede in qualche modo la modifica o l'adeguamento possono avere una significatività maggiore in quanto rischiano di ripercuotersi "a cascata" anche a livelli inferiori di pianificazione/programmazione.

Al contrario, P/P elaborati in attuazione di altri P/P non faranno che reiterare, se presenti, gli effetti previsti per questi ultimi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1.C). La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale

I P/P direttamente finalizzati alla sostenibilità e allo sviluppo sostenibile interagiscono in misura più "forte" con gli aspetti ambientali. Applicare la VAS a queste categorie di P/P significa indirizzarle verso una ancor maggiore sostenibilità. Affinché ciò si verifichi è necessario riferirsi comunque a una scala adeguata.

1.D). Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

Questo criterio permette di verificare se un P/P prende in esame, attraverso le previsioni o le azioni di P/P, problemi ambientali. Non va confuso con l'analisi della presenza di problemi ambientali esistenti sul territorio in cui il P/P va ad agire (aspetto sviluppato nei criteri del gruppo 2).

1.E). La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)

I piani o i programmi che danno attuazione alla normativa comunitaria (e di conseguenza nazionale) in materia ambientale possono essere indirizzati, attraverso la procedura di VAS, verso una maggiore sostenibilità.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3.2. Criteri gruppo 2: caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate

I criteri che seguono vengono utilizzati per individuare, anche in fase preliminare, i possibili effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P/P. Entrando nel merito della tipologia della possibile interazione e delle caratteristiche dell'area interessata, permettono di attribuire un grado di significatività a ciascuno degli effetti individuati.

Per **ciascuna interazione individuata** potranno essere applicati i pertinenti criteri al fine di desumere il relativo livello di significatività dell'effetto.

Le esplicitazioni che seguono sono da ritenersi indicative: il grado di significatività attribuito e la conseguente scelta di assoggettabilità o non assoggettabilità a VAS vanno in ogni caso **motivate** nel rapporto preliminare.

2.A). Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti

Per ciascuna interazione individuata, dovranno essere indicate le caratteristiche dell'effetto considerato. A tal fine, si definisce:

Non frequente: un effetto episodico e/o sporadico.

Frequente : un effetto che avviene con periodicità elevata, o che ha alta probabilità di ripresentarsi.

Reversibile: un effetto che scompare quando termina l'azione o in un tempo finito dall'interruzione dell'azione stessa.

Irreversibile: un effetto a causa del quale è necessario intervenire per ripristinare le condizioni iniziali oppure a causa del quale è impossibile ripristinare le condizioni iniziali.

Diretto: un effetto che si verifica come conseguenza dell'azione del P/P.

Indiretto: un effetto che si verifica a causa di uno o più effetti provocati dall'azione del P/P.

La significatività dei singoli effetti dovrà essere valutata esaminando tutte le caratteristiche sopra elencate, e tenendo in considerazione che:

- un effetto frequente è più significativo di uno non frequente;
- un effetto irreversibile è più significativo di uno reversibile;
- un effetto indiretto ha un grado di probabilità minore di uno diretto.

2.B). Carattere cumulativo degli effetti

Tale criterio andrà sviluppato considerando le possibili interazioni:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- tra più azioni o previsioni contenute nel P/P
- tra azioni o previsioni contenute nel P/P con pressioni di altra origine che agiscono sullo stesso ambito di influenza territoriale del P/P.

2.C). Natura transfrontaliera degli effetti

Tale criterio consiste nel verificare se un dato effetto ha ricadute esterne ai confini amministrativi dell'amministrazione procedente per il P/P in oggetto. In questo caso, il termine "trasfrontaliero" viene letto con un'accezione più ampia rispetto a quella intesa dalla norma nazionale: in questa sede esso è teso ad evidenziare se gli effetti ambientali individuati possano incidere anche su comuni, province e/o regioni confinanti (natura interregionale degli effetti).

Aspetti da analizzare	Indicazioni per l'analisi dell'effetto	Risultato dell'analisi	Possibile stima di significatività
Natura "trasfrontaliera" dell'effetto	L'effetto indotto dal P/P può avere ricadute esterne ai confini amministrativi dell'ente che lo propone	Si, in altri Stati o in altre Regioni	ALTA
		Si, in province o in comuni confinanti comunque interni alla regione Marche	MEDIA
		No	BASSA

2.D). Rischi per la salute umana o per l'ambiente

Tale criterio è stato sviluppato al fine di tenere in considerazione la possibilità che dall'attuazione del P/P derivino o possano derivare:

- rischio di incidenti
- aumento dei rischi naturali già presenti nel territorio oggetto del P/P

Aspetti da analizzare	Indicazioni per l'analisi dell'effetto	Risultato dell'analisi	Possibile stima di significatività
Rischio di incidenti	Il P/P prevede o comunque definisce il quadro di riferimento per la realizzazione di impianti, strutture o infrastruttura da cui possono derivare rischi di incidenti	Si, in area urbana	ALTA
		Si, in area extraurbana	MEDIA
		No	BASSA
Rischi naturali	A seguito dell'attuazione del P/P è previsto una variazione dei rischi naturali già presenti nel territorio oggetto del P/P	Si, in area urbana	ALTA
		Si, in area extraurbana	MEDIA
		No	BASSA

fi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.E) e 2F). Entità ed estensione nello spazio degli effetti e Dimensione delle aree interessate

Tale criterio tiene in considerazione due aspetti principali: l'estensione dell'area geografica interessata dall'effetto e la popolazione che insiste sulla stessa.

Aspetti da analizzare	Indicazioni per l'analisi dell'effetto	Risultato dell'analisi	Possibile stima di significatività
Area geografica potenzialmente interessata dagli effetti	Ricadute dell'effetto rispetto al livello di pianificazione/programmazione (subcomunale, comunale, provinciale, sovraprovinciale o regionale)	L'effetto riguarda un'area superiore a quella oggetto di P/P	ALTA
		L'effetto riguarda un'area uguale a quella oggetto di P/P	MEDIA
		L'effetto riguarda un'area inferiore a quella oggetto di P/P	BASSA
Popolazione potenzialmente interessata.	Densità abitativa dell'area potenzialmente interessata dall'effetto	Oltre 200 abitanti per km2	ALTA
		Tra 50 e 200 abitanti per km2	MEDIA
		Minore di 50 abitanti per km2	BASSA

2.G). Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata

Attraverso tale criterio viene individuata la presenza nelle aree che potrebbero essere interessate dagli effetti del P/P della presenza di unità ambientali naturalistiche ed ecosistemiche pregiate, vulnerabili o comunque di situazioni potenzialmente critiche. In particolare si dovrà tenere conto:

- a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
- b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Per l'analisi di tale criterio è opportuno fare riferimento alle "unità ambientali sensibili", già definite per la procedura di VIA a livello nazionale e regionale. Le unità sensibili permettono di verificare il valore intrinseco delle aree oggetto di P/P e di verificare eventuali criticità derivanti da pressioni esistenti. L'elenco di seguito proposto è stato ripreso, adattandolo alle esigenze della procedura di VAS, dalle Linee Guida VIA (ANPA, 18 giugno 2001).

Se si riscontra la presenza di una o più aree sensibili all'interno dell'area oggetto di piano o programma, gli effetti individuati che interagiscono con tali tipologie di aree sono da considerarsi di significatività alta.

Unità ambientali sensibili di cui verificare la presenza nelle aree interessate dal piano o programma

Unità ambientali naturalistiche ed ecosistemiche pregiate, vulnerabili o comunque potenzialmente critiche

Terrestri

Siti con presenze floristiche rilevanti (specie rare e/o minacciate)

Siti con presenze faunistiche rilevanti (specie rare e/o minacciate)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Habitat naturali con storia evolutiva specifica (es. presenti da oltre 50 anni)	
Zone di specifico interesse funzionale per l'ecomosaico (corridoi biologici, gangli di reti ecologiche locali ecc.)	
Varchi in ambiti antropizzati, a rischio ai fini della permeabilità ecologica	
Ecosistemi fragili di alta e medio-alta quota	
Prati polifiti	
Boschi disetanei e polispecifici con presenza significativa di specie autoctone	
Aree con presenza generica di vegetazione arborea o arbustiva	
Zone umide (torbiere, prati umidi, canneti, lagune ecc.)	
Laghi oligotrofi o comunque di interesse ecologico	
Corsi d'acqua con caratteristiche di naturalità anche residua	
Litorali marini e lacustri con caratteristiche di naturalità anche residua	
Fasce di pertinenza fluviale a ruolo polivalente (ecosistemico, tampone nei confronti dell'inquinamento di origine esterna)	
Sorgenti perenni	
Fontanili	
Altri elementi di interesse naturalistico-ecosistemico	
Marine	
Acque costiere basse	
Zone costiere con caratteristiche residue di naturalità	
Coste rocciose in generale	
Praterie di fanerogame marine	
Fondali organogeni	
Altri tratti di mare con presenze bentoniche naturalisticamente o ecologicamente significative	
Tratti di mare importanti per gli spostamenti stagionali dell'ittiofauna	
Tratti di mare con presenze significative di cetacei	
Zone costiere importanti per la presenza di cheloni	
Altri ecosistemi fragili	
Unità ambientali idrogeomorfologiche pregiate, vulnerabili o comunque potenzialmente critiche	
Terrestri	
Faglie	
Aree a dissesto idrogeologico attuale o potenziale (franosità ecc.)	
Aree a frequente rischio di esondazione (es. con tempi di ritorno indicativamente inferiori a 20 anni)	
Aree a rischio di esondazione non trascurabile (es. con tempi di ritorno indicativamente superiori a 20 anni)	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Aree a rischio di valanghe	
Aree oggetto di subsidenza	
Aree sotto il livello del mare	
Zone con falde acquifere superficiali e/o profonde importanti per l'approvvigionamento idropotabile	
Pozzi per usi idropotabili	
Pozzi per altri usi	
Sorgenti per usi idropotabili	
Fonti idrotermali	
Coste in arretramento	
Coste in subsidenza attiva	
Geotopi di interesse (grotte, salse, piramidi di terra, massi erratici ecc.)	
Boschi con ruolo di protezione idrogeologica (stabilità dei versanti, contenimento di valanghe, difesa litorali)	
Altre aree vulnerabili dal punto di vista idro-geo-morfologico	
Marine	
Zone costiere con linea di riva in arretramento	
Zone costiere in subsidenza attiva	
Unità ambientali antropiche pregiate, vulnerabili o comunque potenzialmente critiche	
Terrestri :	
Strutture insediative storiche, urbane	
Strutture insediative di interesse storico, extra-urbane	
Aree di accertato interesse archeologico, ancorché non oggetti di specifiche tutele	
Zone di riconosciuta importanza storica e culturale (siti di battaglie, percorsi storici ecc.) anche se non tutelate	
Aree con coltivazioni di interesse storico (marcite, piantate di gelsi ecc.)	
Suoli di prima e seconda classe per la Land Capability (U.S.G.S.)	
Aree agricole di particolare pregio agronomico (vigneti doc, uliveti secolari ecc.), interferite dal piano o programma	
Zone costiere oggetto di vallicoltura	
Zone con elevati livelli attuali di inquinamento atmosferico	
Zone con elevati livelli attuali di inquinamento da rumore	
Corpi idrici sottoposti ad utilizzo intensivo della risorsa idrica (rete irrigua, corsi d'acqua con significative derivazioni di portata ecc.)	
Corpi idrici già significativamente inquinati	
Altre aree vulnerabili in ragione delle presenze antropiche	
Zone di espansione insediativa	

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Zone interessate da previsioni infrastrutturali	
Altre aree vulnerabili per la presenza di elementi antropici	
Marine	
Tratti costieri di particolare valore paesaggistico	
Zone marine di particolare interesse turistico (es. per le attività subacquee)	
Zone costiere oggetto di balneazione	
Tratti di mare di elevato interesse per la pesca	
Aree costiere oggetto di vallicoltura	
Aree marine oggetto di maricoltura (mitilicoltura ecc.)	
Aree marine con correnti a direzionalità potenzialmente critica in caso di inquinamento	
Aree marine con presenza di relitti	
Aree con potenziale presenza di fanghi contaminati	
Aree con presenza potenziale di ordigni bellici	
Rotte di imbarcazioni trasportanti carichi pericolosi	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.H). Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Il presente criterio verifica la possibile interazione tra le previsioni del piano o programma e paesaggi di riconosciuta valenza. Se si riscontra la presenza di una o più aree tutelate all'interno dell'area oggetto di piano o programma, gli effetti individuati che interagiscono con tali tipologie di aree sono da considerarsi di significatività media o alta (a seconda del livello e della tipologia di tutela).

Paesaggi tutelati a livello Internazionale o comunitario

Siti tutelati dall'UNESCO sulla base della "Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale" del 1972

Paesaggi tutelati a livello nazionale

Aree tutelate per legge D.lgs. 42/2004

Paesaggi tutelati a livello regionale

Aree tutelate dal Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR)

Paesaggi tutelati a livello provinciale

Aree tutelate dal Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)

Paesaggi tutelati a livello comunale

Aree tutelate dal Piano Regolatore Comunale adeguato al PPAR o al PTC

hw



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO III - Rapporto preliminare di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3

Il rapporto preliminare è uno strumento per lo svolgimento delle consultazioni preliminari finalizzate a:

1. la verifica di assoggettabilità a VAS del P/P (screening) di cui al paragrafo 2.2 delle linee guida;
2. la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (scoping) di cui al paragrafo 2.3..

Come specificato nelle stesse linee guida, qualora la verifica di assoggettabilità sia necessaria, questa può essere svolta in concomitanza alle consultazioni preliminari, di cui al precedente punto 2 (scoping). Tale orientamento appare congruente con i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Sebbene sia quindi possibile una integrazione tra le due procedure, è bene precisare che lo *screening* e lo *scoping* hanno finalità differenti.

Lo *screening*, o verifica di assoggettabilità a VAS, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo le modalità definite dall'art.12 e disciplinate, nella Regione Marche, al paragrafo 2.2 delle presenti linee guida.

Per lo screening è necessario che il rapporto preliminare contenga le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti degli impatti significativi sull'ambiente, in modo che l'Autorità competente, sentiti gli SCA, sia messo in grado di valutare se il Piano o Programma in esame possa avere impatti significativi sull'ambiente, assoggettando o escludendo il P/P dai successivi obblighi della procedura di VAS.

Lo *scoping* consiste invece in un'analisi preliminare finalizzata a definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale.

In particolare, nell'ambito di questa fase vanno stabilite indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione adottata, ecc.) e indicazioni sui contenuti dell'analisi (presumibili interazioni tra Piano e ambiente, individuazione delle tematiche e degli aspetti ambientali di riferimento, prima individuazione degli indicatori).

Per quanto sopra premesso, si propone di seguito un unico modello di rapporto preliminare, che può essere impiegato:

- sia quando screening e scoping vengono condotti simultaneamente;
- sia quando lo screening non è necessario e debba essere condotto il solo scoping.

Tale modello è suddiviso nelle seguenti sezioni:

A) SEZIONE 1 – CONTENUTI GENERALI

- Descrizione del P/P o sua modifica
- Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento
- Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari (Assoggettabilità a VAS del P/P)
- Verifica di coerenza esterna
- Ambito di influenza ambientale e territoriale del P/P



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento

B) SEZIONE 2 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCREENING

- Verifica di pertinenza
- Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali e significatività degli effetti

C) SEZIONE 3 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING

- Ragione delle scelte
- Impostazione del Rapporto Ambientale
- Livello di dettaglio dell'analisi e individuazione degli indicatori

Di seguito si propone una descrizione sintetica delle singole sottosezioni.

A) SEZIONE 1 – CONTENUTI GENERALI

Descrizione del P/P o sua modifica

In questa sezione devono essere descritti i principali elementi del p/p in esame come l'ambito di intervento territoriale (regionale, provinciale, interprovinciale, comunale, sub comunale, ecc) e le strategie e le azioni/misure, se già definite, in esso contenute.

In particolare vanno indicati gli obiettivi strategici del P/P in esame.

Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento

In questa sezione va indicato la normativa di riferimento, lo scopo del documento, specificando se il documento è finalizzato alla sola verifica di assoggettabilità, alle sole consultazioni di scoping o ad entrambe le procedure.

Va altresì fornita una indicazione dell'impostazione del documento.

Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari (Assoggettabilità a VAS del P/P)

In questa sezione è necessario che vengano esplicitate le fasi procedurali della VAS in relazione alle specifiche fasi dell'iter di adozione e approvazione del P/P in esame.

Devono essere descritti fasi, tempi, identità e responsabilità dei soggetti coinvolti nella consultazione preliminare, indicando:

- chi è l'autorità procedente e/o proponente;
- chi è l'autorità competente
- elenco degli SCA

La normativa vigente prevede che l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale avvenga in collaborazione tra Autorità Competente e Procedente, e quindi l'elenco definitivo dei soggetti competenti in materia ambientale deve essere quello concordato con l'AC.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Inoltre, è opportuno che per ciascuno SCA vengano indicate le competenze in relazione al P/P in esame.

Qualora si proponga la riduzione dei tempi delle consultazioni preliminari (così come previsto al punto 6. del paragrafo 2.2., è opportuno specificarlo, indicando:

1. tempi massimi previsti dalla normativa vigente in materia di VAS (pari a 90 giorni, a decorrere dalla data di trasmissione del rapporto preliminare per lo "scoping" e/o per scoping e screening simultanei e a 30 gg per il solo "screening");
2. tempi massimi proposti e riferimento all'art 9, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il quale prevede che *nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure anche di VAS, l'autorità competente può concludere con l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti*".

Verifica di coerenza esterna

In questa sezione devono essere elencati i piani e programmi ritenuti pertinenti al p/p in analisi in considerazione dell'ambito territoriale e settoriale di intervento dello stesso.

L'analisi di tale quadro, consente di verificare la coerenza del P/P rispetto ai vari livelli di pianificazione e programmazione (nazionale, regionale, provinciale, comunale) e viene pertanto definita "analisi di coerenza esterna".

Ambito di influenza ambientale e territoriale del P/P

La definizione dell'ambito di influenza ambientale del p/p consente di identificare già in fase preliminare i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione preliminare delle interazioni tra P/P e ambiente.

Per una prima individuazione delle interazioni può essere fatto riferimento alla check list riportata al paragrafo 2 dell'allegato 2 alle presenti linee guida. Si precisa che tale lista ha carattere indicativo e non è esaustiva di tutte le possibili interazioni; andrà pertanto opportunamente adeguata rispetto al P/P in esame.

Poiché un piano interagisce anche con attività antropiche ("settori di governo") e tali interazioni possono determinare a propria volta degli impatti sui temi ambientali, è utile in questa sezione identificare anche i settori di governo che potenzialmente potranno interagire con il P/P.

L'ambito di influenza territoriale di un piano è costituito dall'area nella quale potranno manifestarsi gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione dello stesso, spesso diversa da quella in cui il P/P verrà attuato.

Dovranno inoltre essere indicate in questa sezione, particolari criticità ambientali o territoriali pertinenti al P/P.

In sintesi è necessario dunque:

- individuare ed elencare i temi e relativi aspetti ambientali con cui il p/p potrebbe interagire;
- individuare ed elencare i settori di governo e relativi aspetti con cui il p/p potrebbe interagire;
- indicare particolari emergenze o criticità ambientali o territoriali pertinenti al P/P;
- delimitare, per quanto possibile, l'ambito di influenza territoriale del p/p ovvero l'area entro cui si dovrebbero mani-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

festare i suoi effetti/impatti.

Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento

Per ciascun tema o aspetto ambientale individuato come pertinente devono essere individuati gli obiettivi ambientali, a cui fare riferimento per la valutazione degli impatti attesi.

Una prima individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento può essere fatta sulla base dei piani e programmi individuati nell'ambito della definizione del quadro programmatico e pianificatorio e tenendo in considerazione la STRategia Regionale d'Azione ambientale per la Sostenibilità – STRAS (approvata con Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale n. 44 del 30.01.2007).

Si precisa che gli obiettivi di sostenibilità individuati e individuabili valgono anche per la valutazione degli impatti ambientali derivanti dalle interazioni tra p/p e settori di governo.

B) SEZIONE 2 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCREENING

Verifica di pertinenza

In questa sezione bisogna riportare la tabella di sintesi di cui all'Allegato II paragrafo 3. delle presenti linee guida, che serve appunto ad evidenziare il livello di pertinenza del P/P rispetto ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato I alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

È necessario che per ciascun criterio vengano esplicitate le motivazioni che hanno portato a considerarlo pertinente (o non pertinente) in relazione al P/P in esame.

Individuazione preliminare dei possibili impatti significatività degli effetti

Il rapporto preliminare deve contenere una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma" (art. 13, comma 1, D.lgs. 152/2006).

In questa prima fase è possibile individuare:

- le probabili relazioni "causa-effetto" tra le previsioni del p/p e i temi ambientali pertinenti;
- le probabili relazioni "causa-effetto" tra le previsioni del p/p e i settori di governo e le possibili conseguenze sull'ambiente.

Ai fini dello screening è necessario procedere ad una verifica preliminare della significatività degli effetti, così come indicato all'Allegato II, paragrafo 3.2, delle presenti linee Guida, considerando in particolare:

1. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
2. Carattere cumulativo degli effetti;
3. Natura transfrontaliera degli effetti;
4. Rischi per la salute umana o per l'ambiente;
5. Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate;
6. Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

C) SEZIONE 3 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING

Ragione delle scelte

Lo scoping rappresenta un passaggio preliminare da avviare precedentemente all'adozione del P/P, in una fase in cui le scelte strategiche non sono ancora consolidate e quindi possono essere rimesse in discussione. È importante quindi già in questa fase indicare quali sono gli elementi che hanno portato all'esigenza del P/P (o della sua modifica) e alla definizione delle strategie.

Impostazione del Rapporto Ambientale

In questa sezione è necessario riportare almeno un indice di massima che si intende seguire per la predisposizione del Rapporto Ambientale, impostato tenendo conto di quanto indicato all'Allegato I di queste linee guida.

È inoltre necessario indicare la metodologia che si intende adottare per le analisi da sviluppare nel rapporto ambientale.

Livello di dettaglio dell'analisi e individuazione degli indicatori

La finalità dello scoping è quella di stabilire, congiuntamente agli SCA, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

È necessario pertanto che, sulla base degli elementi emersi nella sezione 1, vi sia una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma" e conseguentemente siano individuati ed elencati gli indicatori di stato ambientale pertinenti alla descrizione dello stato attuale e della probabile evoluzione degli aspetti ambientali con cui il p/p potrebbe interagire e gli indicatori utili alla valutazione e al successivo monitoraggio dei possibili effetti.

V



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO IV - ELEMENTI MINIMI OBBLIGATORI PER LA REDAZIONE DELLA SINTESI NON TECNICA DI CUI AL PARAGRAFO 2.4.2

La sintesi non tecnica (SNT) è il documento divulgativo dei contenuti del Rapporto Ambientale; il suo obiettivo è di rendere più facilmente comprensibile, anche ad un pubblico di non addetti ai lavori, il processo di valutazione ambientale strategica.

La SNT rappresenta in un certo senso un "riassunto", essenziale e dal linguaggio non specialistico, che deve poter essere letto in modo autonomo dal Rapporto ambientale. A tal fine è necessario che non contenga riferimenti al Rapporto Ambientale ma che ne riporti tutti e soli gli elementi che si ritengono essenziali per una buona comunicazione del procedimento in atto.

Lo scopo di una SNT è infatti quello di rendere accessibili e facilmente comprensibili le questioni chiave e le conclusioni del Rapporto Ambientale e del documento di Piano o Programma sia al grande pubblico che ai responsabili delle decisioni.

La sintesi è integrata al Rapporto Ambientale, ma rimane disponibile come documento separato per garantire una maggiore diffusione.

Di seguito si propone un indice di massima da utilizzare per la redazione della SNT:

1. Descrizione di sintesi del p/p e del rapporto con altri piani e programmi;
2. Ambito di influenza ambientale e territoriale del p/p;
3. Obiettivi ambientali di riferimento;
4. Sintesi delle valutazioni;
5. Misure di mitigazione e compensazione;
6. Sistema di monitoraggio.

Per ciascuna sezione della SNT vengono di seguito indicati i principali contenuti da inserire e le corrispondenti parti del Rapporto Ambientale, così come definite all'allegato I.

1. Descrizione di sintesi del p/p e del rapporto con altri piani e programmi

Principali contenuti. Descrizione sintetica del p/p, con elenco degli obiettivi e delle strategie in esso contenuti. Sintesi dell'analisi di coerenza esterna con gli altri piani e programmi che costituiscono il contesto programmatico e pianificatorio di riferimento. Nella SNT è importante riportare soprattutto gli elementi salienti emersi dall'analisi di contesto, come ad esempio incongruenze tra il p/p in esame ed altri strumenti di pianificazione o al contrario particolari sinergie.

Sezioni di riferimento del RA: Sezione A: Inquadramento Programmatico e Pianificatorio.

2. Ambito di influenza ambientale e territoriale del p/p e obiettivi ambientali di riferimento

Principali contenuti. Indicazione dell'ambito territoriale di riferimento e descrizione sintetica dello stato e della tendenza delle tematiche ambientali pertinenti. L'indicazione dello stato attuale e della tendenza per ciascun aspetto ambientale considerato può anche essere fatta attraverso l'ausilio di tabelle di sintesi.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Descrizione delle eventuali vulnerabilità e criticità presenti nell'ambito territoriale di riferimento e pertinenti per il p/p in oggetto. Inoltre, verrà inserita la tabella contenente tutti gli obiettivi di riferimento ambientale individuati nella procedura di VAS del p/p.

Verranno inoltre indicate le eventuali misure di mitigazione, compensazione od orientamento individuate nel processo di VAS.

Sezioni di riferimento del RA: Sezione B: Inquadramento del contesto ambientale e territoriale di riferimento. Sezione C: Obiettivi ambientali di riferimento.

3. Sintesi delle valutazioni

Principali contenuti. Qui deve essere riportata una descrizione sintetica degli effetti significativi rilevati sui singoli temi ambientali e degli effetti cumulativi. E necessario che in questa sezione vengano riportate le considerazioni valutative effettuate sulle alternative e vengano quindi esplicitate le ragioni della scelta rispetto alle alternative individuate.

La descrizione sintetica degli impatti, può essere corredata con una tabella che, a lato di ogni obiettivo/strategia del p/p, restituisca graficamente l'effetto complessivo sui singoli temi ambientali.

Sezioni di riferimento del RA: Sezione D: Valutazione.

4. Sistema di monitoraggio

Principali contenuti. Si tratta forse della parte più complessa da sintetizzare. Sebbene metodologie di calcolo ed unità di misura non siano immediatamente comprensibili al grande pubblico, si suggerisce comunque di fornire nella SNT l'elenco completo degli indicatori selezionati nel processo di VAS. È fondamentale in questa sezione indicare anche gli altri elementi strutturali del sistema di monitoraggio VAS, ovvero il soggetto che effettuerà il monitoraggio, la cadenza di rilevamento delle informazioni, le modalità e la periodicità di trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la VAS.

Sezioni di riferimento del RA: E: Monitoraggio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO V - INDICAZIONI METODOLOGICHE PER IL COORDINAMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006.

Introduzione

Le proposte di semplificazione e coordinamento procedurale di seguito riportate e anche quelle di cui ai paragrafi 2.2. e 2.3. relative all'integrazione delle procedure di screening e scoping, sono da intendersi come possibilità da attivarsi qualora si ritengano fattibili e in grado di aumentare l'efficacia e l'efficienza del procedimento amministrativo.

Qualora si ravvisi l'impossibilità di coordinamento della procedura di VAS con la procedura prevista per l'elaborazione, l'adozione e l'approvazione di P/P, la VAS deve essere condotta anteriormente all'avvio dell'iter di P/P secondo lo schema generale riportato al paragrafo 2.1.

1. Piani di competenza regionale

In generale **la Regione è autorità competente¹**:

- a) **per P/P approvati** per i quali è responsabile dell'elaborazione, adozione e approvazione;
- b) **per i P/P approvati con atto complesso** ovvero per i quali ad un altro soggetto compete l'elaborazione e l'adozione e alla Regione compete l'approvazione.

Per quanto sopra premesso è bene specificare che:

- nel caso di P/P di cui al punto a), **l'Autorità Competente (AC)** è la **Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali** del Servizio Territorio, Ambiente, Energia della Regione Marche, mentre **l'autorità procedente è la Regione** stessa ma in particolare:
 - l'elaborazione del P/P e degli elaborati relativi agli adempimenti VAS è di competenza di uno o più servizi della Giunta Regionale (**SSGR**);
 - l'adozione del P/P è di competenza della Giunta Regionale (**GR**);
 - l'approvazione del P/P è di competenza del Consiglio Regionale (**CR**).
- nel caso di P/P di cui al punto b), **l'Autorità Competente (AC)** è sempre la **Posizione di Funzione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali** del Servizio Territorio, Ambiente, Energia della Regione Marche, mentre **il soggetto che elabora e adotta il P/P è il proponente (P)**, **l'autorità che approva il P/P è la Regione (CR)**.

¹ Vedi paragrafo 1.5. "Autorità Competenti"




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In entrambi i casi a) e b), dal punto di vista metodologico il coordinamento e la semplificazione tra le fasi previste per l'elaborazione, adozione e approvazione di P/P di competenza regionale, possono assimilarsi, salvo che per i ruoli dei diversi soggetti coinvolti e per i destinatari delle consultazioni; si propone pertanto un unico esempio procedurale, evidenziando le diverse responsabilità a seconda della tipologia di P/P.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE




*NOTA: il termine di 90 giorni si riferisce all'ipotesi in cui la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. 04/08 e lo scoping, di cui all'art. 13 del medesimo decreto, avvengano contestualmente, così come previsto nei paragrafi 2.2. "Verifica di assoggettabilità" e 2.3. "Consultazioni preliminari".

Nel caso in cui la verifica di assoggettabilità (qualora necessaria) sia condotta separatamente rispetto allo scoping, il termine temporale massimo sarà di 180 giorni, come di seguito esplicitato.

Si precisa che tale indicazione è da ritenersi valida per tutte le procedure del presente allegato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Piani di competenza provinciale - Strumenti Urbanistici

2.1. Piani Regolatori Generali (PRG) Comunali o variante urbanistica

Le procedure di elaborazione, adozione e approvazione dei piani regolatori generali e relative varianti urbanistiche hanno come riferimento la L.R. 34/92 e ss.mm.ii., art 26.


Nel caso dei PRG e delle varianti urbanistiche, ai sensi della L.R. 6/2007 art 19, risulta che **l'Autorità Competente** per la VAS è **la Provincia (ACPr)** nel cui territorio di competenza ricade il Comune al quale si riferisce il PRG o sua variante. Il Comune è **l'autorità procedente**, inoltre in particolare:

- l'elaborazione del PRG o variante e degli elaborati relativi agli adempimenti VAS è di competenza di una Struttura Tecnica Comunale (**STC**);
- l'adozione e l'approvazione del PRG o variante è di competenza del Consiglio Comunale (**CC**);
- alla Giunta Provinciale spetta l'espressione del parere di conformità al PPAR, PIT e PTC.

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE



(*)durata indicativa

¹ Le procedure previste per rendere disponibile al pubblico il PRG o sua Variante di cui all'art 26, comma 1, della LR 34/92 devono essere integrate con quelle per la pubblicazione previste dalla procedura di VAS (vedi paragrafo 2.5.1.); ciò significa, ad esempio, che il deposito presso il Comune della proposta di PRG o sua variante deve includere anche il RA, che la proposta di PRG o variante e relativo RA devono essere depositate anche presso gli uffici della provincia, ecc.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

² L'Autorità Competente in collaborazione con l'autorità procedente (ACPr + STC) deve valutare tutte le osservazioni pervenute, in considerazione del fatto che anche osservazioni di carattere prettamente urbanistico potrebbero avere, qualora accolte in sede di adozione definitiva da parte del Consiglio Comunale, ripercussioni ambientali. Si sottolinea che l'istruttoria finalizzata all'adozione definitiva del PRG o sua variante in Consiglio Comunale deve essere avviata simultaneamente a quella per la procedura di VAS al termine dei 60 gg previsti per la consultazione pubblica e non al termine dei 90 gg previsti per la conclusione del procedimento di VAS (parere motivato).

2.2. Accordi di Programma – A.P. che comportano variante agli strumenti urbanistici

Le procedure relative agli A.P. che comportano variante agli strumenti urbanistici hanno come riferimento l'art 26 bis della L.R. 34/92, così come introdotto dall'art. 11 della L.R. 16/2005 - *Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate.*

Nella procedura relativa agli AP che comportano variante al PRG le competenze in materia appaiono così ripartite:

- **autorità procedente** è il Comune (**C**) nel cui territorio ricade la proposta di variante al Piano Regolatore Comunale contenuta nell'A.P.;
- **autorità competente** è la Provincia ovvero la Struttura Provinciale che ha la competenza VAS (**ACPr**);
- **il Presidente della Provincia** è l'autorità cui compete l'approvazione dell'A.P. che contiene la proposta di variante una volta sottoscritto da tutti i soggetti interessati (**PPr**);
- **Il Consiglio Comunale** è l'autorità cui compete la ratifica dell'approvazione dell'AP (**CC**);
- Il sindaco, il presidente della Giunta Provinciale o Regionale sono i **soggetti promotori dell'AP (SP)**.


Fondamentale è sottolineare che tale procedura prevede che la Conferenza di Servizi in cui tutti i soggetti interessati all'AP lo sottoscrivano, tenendo conto delle osservazioni pervenute, sia convocata entro 30 gg dal termine delle consultazioni pubbliche previste. I termini per il rilascio del parere VAS da parte dell'AC Provinciale devono adeguarsi a tale termine temporale, nella considerazione della semplificazione e maggiore efficacia procedimentale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fasi di A.P.

Fasi VAS



¹ La convocazione della CdS preliminare, dovrà specificare che in questa sede verranno anche acquisiti i pareri relativi alla verifica di assoggettabilità/scoping.

² I pareri e/o le osservazioni dovranno essere trasmesse contestualmente a C e ACPr.

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.3 Progetti autorizzati tramite SUAP che costituiscono proposta di variante al PRG e procedura di verifica di assoggettabilità

Il riferimento normativo per l'autorizzazione tramite SUAP a realizzare progetti che costituiscono proposta di variante allo strumento urbanistico comunale (PRG) è l'art. 5 del DPR 447 del 20 ottobre 1998.

In particolare le competenze appaiono così distribuite:

- **autorità competente** è la Provincia ovvero la Struttura Provinciale che ha la competenza VAS (**ACPr**);
- **autorità procedente** il Consiglio Comunale (**CC**) che si pronuncia sulla proposta di variante;
- il **proponente (P)** è il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto che costituisce proposta di variante e quindi elabora anche il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità/scoping e, in caso di impatti ambientali significativi, il rapporto ambientale.


Gli altri soggetti che intervengono nel procedimento sono:

- **SUAP** (Sportello Unico delle Attività Produttive)
- **GC** che sta per Giunta Comunale
- **STC** che sta per Struttura Tecnica Comunale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

90





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO VI: OBIETTIVI E INDICATORI

Ogni azione prevista negli strumenti di programmazione/pianificazione agisce, modificandolo, su un contesto di riferimento.

Non solo, ogni piano o programma, con l'insieme delle sue previsioni, interferisce con una "direzione di sviluppo" strategico dettata, per ogni territorio, dall'insieme di piani e programmi e definita attraverso gli obiettivi di riferimento. Ogni piano, infatti, agisce nell'ambito di un processo decisionale pubblico che si articola in una molteplicità di strumenti (politiche, piani, programmi e progetti), con una propria autonomia procedurale ma tra loro correlati, che possono riguardare settori diversi e hanno tempi e livelli di dettaglio differenti. L'evoluzione del territorio dipende perciò dall'insieme degli effetti, anche sinergici, derivanti dalle scelte di tutti gli strumenti che compongono il processo decisionale. Attraverso il monitoraggio di VAS è possibile descrivere il contributo di ogni singolo piano all'evoluzione complessiva del territorio.

Per valutare adeguatamente tali modificazioni che ciascun P/P può indurre sull'ambiente è necessario conoscere il punto di partenza, cioè il contesto territoriale, ambientale ma anche antropico (quindi economico-sociale) in cui il piano agisce.

È inoltre necessario sapere quali sono le politiche ambientali in atto per ciascuno degli aspetti ambientali considerati e quindi quali sono gli obiettivi ambientali di riferimento.

Il processo di VAS è finalizzato a descrivere le modificazioni del contesto ambientale di riferimento derivanti dall'attuazione di piani e programmi ed in particolare permette di comprendere se le previsioni di un piano o programma possono interferire con gli obiettivi ambientali già posti dalle politiche esistenti.

Affinché il processo di VAS possa adempiere al proprio scopo, è necessario che vengano utilizzate le seguenti tipologie di indicatori:

- indicatori per descrivere il contesto ambientale
- indicatori finalizzati a delineare le criticità/vulnerabilità/valori ambientali;
- indicatori che descrivano le dinamiche delle attività umane che interagiscono con il contesto ambientale/territoriale (settori di governo).

Ciascuno degli indicatori individuati deve essere associato ad un obiettivo ambientale di riferimento.

Oltre che nel processo di valutazione di ciascun singolo piano o programma, obiettivi ed indicatori diventano fondamentali all'interno dei piani di monitoraggio.

Al fine di coordinare i diversi processi di monitoraggio, confrontando o aggregandone i risultati, è necessario che tutti i piani seguano le medesime "regole" per la definizione della relazione esistente fra gli obiettivi di sostenibilità definiti a livello regionale.

Le informazioni raccolte nell'ambito dei processi di monitoraggio dei singoli piani, programmi e politiche (che definiscono il processo decisionale nel suo complesso), danno luogo alla costruzione di una base di conoscenza comune, che costituisce uno strumento di lavoro per tutti gli enti coinvolti nel processo decisionale.

Per poter condividere la conoscenza generata nell'ambito dei diversi sistemi di monitoraggio dei piani, è necessario essere dotati di un nucleo comune di indicatori utilizzato nei piani, disporre di metodi per aggregare o disaggregare le informazioni derivanti da strumenti di diverso livello (piani gerarchici o di settore), utilizzare strumenti comuni per la registrazione e la consultazione delle informazioni (sistemi informativi, sistemi di monitoraggio, ecc.).

Gli indicatori proposti sono quindi associati agli obiettivi di riferimento sanciti a livello regionale.

Di seguito si propone un elenco di base di indicatori che possono essere utilizzati nell'ambito dei procedimenti VAS.

L'elenco proposto rappresenta una selezione di quello elaborato da ISPRA nell'ambito del tavolo di lavoro per la predisposizione del documento metodologico "Verso le linee guida sul monitoraggio VAS".

Alcuni degli indicatori proposti da ISPRA sono stati considerati non utilizzabili a livello regionale, sulla base delle seguenti motivazioni:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

→ disponibilità del dato per la Regione Marche o disaggregazione del dato disponibile almeno a livello regionale. Sulla base di questo criterio sono stati eliminati quegli indicatori per i quali sono disponibili solo dati aggregati a livello nazionale, o quelli per i quali la Regione Marche non dispone proprio di dati.

→ attinenza dell'indicatore con le procedure i VAS applicabili a scala regionale e sub regionale. Sulla base di questo criterio sono stati eliminati indicatori che non avrebbero fornito informazioni aggiuntive rispetto alle politiche regionali o sub regionali, in quanto pensati in maniera funzionale a scala ampia (come l'intensità rispetto al PIL).

Gli indicatori selezionati tra quelli proposti da ISPRA sono stati suddivisi in tre gruppi:

→ indicatori di **contesto ambientale**

→ indicatori di **valore/vulnerabilità ambientale**

→ indicatori sui **settori di governo**.

In ciascun gruppo, per ciascun aspetto che si vuole approfondire, sono stati individuati:

→ l'obiettivo ambientale di riferimento

→ l'indicatore idoneo a descrivere lo stato attuale

→ l'indicatore per valutare il **contributo del P/P** in esame alla variazione dello stato attuale.


Per completare ciascun sistema di monitoraggio, andranno aggiunti poi gli indicatori relativi alle specifiche azioni del P/P finalizzati a valutarne l'efficacia ("**indicatori sull'attuazione del p/p**"), come indicato al capitolo 5 dell'allegato I alle presenti linee guida.

Le categorie di indicatori individuate possono essere associate al modello DPSIR (descritto nell'allegato III), come mostra il seguente schema.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Rapporto tra indicatori di valutazione e schema concettuale DPSIR





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELENCO INDICATORI E OBIETTIVI

Indicatori per il contesto ambientale

Tema	Aspetto	Obiettivo ambientale	Indicatore di contesto	Indicatore di piano
Cambiamenti climatici	Emissioni gas serra	Riduzione di 3,5 t anno di CO2 equivalente	Emissioni di gas serra totali e per settore	Emissioni CO2 eq prodotte a seguito della realizzazione delle previsioni di P/P e % sul valore di contesto a seguito della realizzazione delle previsioni
	Assorbimento gas serra	Riduzione di 3,5 t anno di CO2 equivalente	Assorbimento di CO2 da parte delle superfici forestali	Contributo (positivo o negativo) del piano all'assorbimento della CO2
Aria	Emissioni atmosferiche	Riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti, con particolare riferimento alle polveri, agli ossidi di azoto e al benzene	Emissioni di sostanze inquinanti (totali e settoriali)	Emissioni prodotte a seguito della realizzazione delle previsioni di P/P
	Qualità acque superficiali	Raggiungimento dello stato di qualità buono per tutti i fiumi entro il 2015	Valori SECA dei corsi d'acqua	Aumento/diminuzione degli scarichi sulle acque superficiali a seguito della realizzazione delle previsioni
Acqua	Qualità acque sotterranee	Raggiungere o mantenere lo stato "buono", mantenere lo stato "elevato" dove già raggiunto	Valori SCAS degli acquiferi	Aumento/diminuzione degli scarichi sulle acque sotterranee a seguito della realizzazione delle previsioni
	Uso sostenibile delle risorse idriche	Mantenere il DMV	portate autorizzate delle grandi e delle piccole derivazioni per tipologia di uso	Aumento/diminuzione dei prelievi a seguito della realizzazione delle previsioni
	Inquinamento ambiente marino	Raggiungimento di almeno la classe di qualità "buono" entro il 2015	Indice di stato trofico (TRIX)	Aumento/diminuzione degli scarichi in acque costiere a seguito della realizzazione delle previsioni
Suolo	Impermeabilizzazione del suolo	Mantenere/ridurre gli attuali livelli di impermeabilizzazione	% di superficie impermeabilizzata	Aumento/diminuzione dell'impermeabilizzazione a seguito della realizzazione delle previsioni del piano/programma



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

seduta del
21 DIC 2013

delibera
1813

pag.
83

Tema	Aspetto	Obiettivo ambientale	Indicatore di contesto	Indicatore di piano
Ecosistemi	Gestione sostenibile delle foreste	Divieto di riduzione della superficie forestale	Superficie forestale per tipologia	Aumento/diminuzione della superficie forestale a seguito della realizzazione delle previsioni di P/P per tipologia.
	Urbanizzazione	Ridurre il consumo di suolo privilegiando la riqualificazione delle aree già urbanizzate sulle nuove urbanizzazioni.	% di superficie urbanizzata sulla superficie totale	aumento/diminuzione dell'urbanizzazione a seguito della realizzazione delle previsioni del piano/programma
	Habitat	Evitare il degrado di habitat	principali tipi di habitat nelle aree protette	Scomparsa di habitat a seguito della realizzazione delle previsioni
	Frammentazione	Promozione della funzionalità ecologica delle unità ecosistemiche e	Densità di infrastrutture di trasporto (km rete/kmq)	Variazione nella densità infrastrutturale a seguito della realizzazione delle previsioni
	Idoneità ambientale per le specie faunistiche	massimizzazione della loro connettività in relazione alle specie o gruppi di specie	Indice faunistico cenotico medio (IFm)	Variazione dell'IFm a seguito della realizzazione delle previsioni
Salute	Esposizione all'inquinamento atmosferico (polveri, ozono troposferico)	Ridurre l'esposizione delle popolazioni all'inquinamento.	% popolazione residente per ciascuna tipologia di zona di qualità dell'aria	Variazione della popolazione residente per ciascuna zona di qualità dell'aria a seguito della realizzazione delle previsioni



21 DIC 2010 4

pag. 34

delibera
1813

Indicatori per le vulnerabilità territoriali				
Tema	Aspetto	Obiettivo ambientale	Indicatore di contesto	Indicatore di piano
Dissesti	Dissesto idrogeologico	Prevenire e mitigare i rischi attuali e potenziali da fenomeni naturali quali frane ed esondazioni connessi alla dinamica e all'uso del territorio.	Percentuale di superficie a rischio idrogeologico	<ul style="list-style-type: none"> Aumento/diminuzione del Rischio a seguito dell'introduzione/eliminazione da parte del P/P di previsioni in aree già vincolate Introduzione da parte del P/P di azioni volte alla diminuzione del rischio
	Erosione delle coste	Proteggere le coste dai fenomeni di erosione.	Variatione areale di spiaggia emersa (dinamica litoranea)	Introduzione da parte del P/P di azioni volte alla diminuzione / aumento dell'erosione
Inquinamenti	Inquinamento elettromagnetico	Razionalizzazione delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e contenimento dei livelli medi di esposizione della popolazione tramite adozione dei piani comunali di localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile	Densità degli impianti di telecomunicazione (n. impianti / superficie)	Aumento della densità a seguito della realizzazione delle previsioni
		Razionalizzazione linee elettriche	Lunghezza della rete di trasmissione dell'energia elettrica per unità di superficie (km rete/ kmq)	Aumento / diminuzione della densità a seguito della realizzazione delle previsioni
	Contaminazione del suolo	Giungere alla bonifica e al ripristino ambientale dei siti inquinati	Numero di siti da bonificare	Eliminazione di siti inquinati a seguito della realizzazione delle previsioni
	Contaminazione del suolo e delle acque	Ridurre le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	Estensione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ettari)	Previsioni di piano che possono comportare aumento della vulnerabilità da nitrati
	Inquinamento dell'aria	Rispetto dei limiti di concentrazione stabiliti dalla specifica normativa.	Numero di superamenti per tipologia di inquinante	Introduzione di fonti di emissione a seguito della realizzazione delle previsioni di piano.



21 DIC 2011

seduta del
5

pag.
85

delibera
1813

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tema	Aspetto	Obiettivo ambientale	Indicatore di contesto	Indicatore di piano
Rischi	Rischio tecnologico	Riduzione della popolazione esposta al rischio	Numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante	<ul style="list-style-type: none">Introduzione / eliminazione di impianti a rischio da parte del P/PAumento della popolazione esposta a rischio a seguito della realizzazione delle previsioni di P/P
	Aree naturali protette e Siti Natura 2000	Garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale. Conservare gli habitat naturali e seminaturali e la flora e la fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità	Superficie di aree protette (zone umide, parchi, riserve nazionali e regionali, aree marine protette) e di Siti Natura 2000 (SIC, ZPS)	Superficie di area naturale protetta e/o Sito Natura 2000 interessata dalle previsioni di P/P
Vulnerabilità	Beni culturali e paesaggio	Garantire la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione del patrimonio culturale	Numero dei Beni dichiarati d'interesse culturale e vincolati da provvedimento nell'ambito territoriale di riferimento	Beni dichiarati di interesse e vincolati che possono essere interessati dalle previsioni di P/P
			Superficie delle aree archeologiche vincolate nell'ambito territoriale di riferimento	Superficie di area archeologica interessata dalle previsioni di P/P



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Indicatori per i settori di governo				
Tema	Aspetto	Obiettivo di sostenibilità	Indicatore di contesto	Indicatore di piano
Energia	Fonti rinnovabili	Ridurre la dipendenza da fonti fossili e perseguire la tendenza al pareggio di bilancio elettrico nel medio periodo, sviluppando le fonti rinnovabili e incentivando il risparmio e l'efficienza energetica (PEAR)	Produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile/produzione lorda di energia elettrica totale	Energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta a seguito della realizzazione delle previsioni di P/P e % sul valore di contesto a seguito della realizzazione delle previsioni
	Risparmio energetico	Ridurre la dipendenza dall'esterno e dalle fonti fossili e perseguire il risparmio e l'efficienza energetica (PEAR)	Consumi finali di energia per settore	Variazione % del consumo finale da parte del settore interessato dalla previsione a seguito della realizzazione della previsione
	Trattamento delle acque reflue	Conformità della depurazione a quanto previsto dagli artt. 100, 105 e 106 del D.Lgs. 152/2006.	Consumo interno lordo di energia	Variazione % del consumo interno lordo a seguito della realizzazione della previsione
	Rifiuti	Ridurre la produzione di rifiuti destinati allo smaltimento del 50% entro il 2050 (rispetto ai valori del 2000)	Carico depurato/ carico generato di acque reflue	Aumento/diminuzione del carico generato a seguito della realizzazione delle previsioni
Gestione risorse		Ridurre il volume dei rifiuti pericolosi del 50% entro il 2050 (rispetto ai valori del 2000)	Produzione di rifiuti urbani totale e procapite (kg/ab*anno)	stima aumento produzione rifiuti urbani - seguito della realizzazione delle previsioni di P/P
Agricoltura	Agricoltura biologica	Promuovere la diffusione del metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli	Produzione di rifiuti speciali pericolosi (t/anno) Superficie destinata ad agricoltura biologica / sup. agricola totale	stima aumento produzione rifiuti speciali - seguito della realizzazione delle previsioni di P/P variazione della superficie destinata a biologico a seguito della realizzazione delle previsioni